SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 24 dicembre 1999.

Prospetti contabili dei fondi comuni e della SICAV.

00A0030

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 8 novembre 1999, n. **518.**

Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato e, in particolare, gli articoli 9 e 10;

Visto l'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di istruzione;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 359;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 149;

Ritenuto, sulla base dei riscontri registrati negli esami dell'anno scolastico 1998-99, di modificare parzialmente i criteri e le modalità di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 219/99 espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 7434 del 4 novembre 1999);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Partecipazione alle commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

Art. 2.

Modalità e termini dell'affidamento delle materie ai commissari esterni e interni

1. Le materie affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro il 15 gennaio.

2. È, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e delle seconda prova. Quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.

3. L'affidamento delle altre materie ai commissari interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse.

Art. 3.

Nomina e formazione delle commissioni

1. Le commissioni sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Ogni commissione è composta da un presidente esterno all'istituto e da non più di otto membri, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto.

3. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione e, comunque, non superiore a quattro.

4. Di norma, i commissari esterni ed interni sono nominati in numero complessivo non superiore a sei. Qualora sia necessario superare il predetto limite, rimane fermo il numero massimo di commissari di cui al comma 2.

Art. 4.

Procedure generali di nomina

1. I componenti le commissioni degli esami di Stato sono nominati:

a) secondo le fasi territoriali di nomina di cui agli articoli 7 e 8;

b) all'interno di ogni fase territoriale, in base ai criteri di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;

c) in base alle preferenze di cui all'articolo 10.

2. Per indirizzi particolari di studio si osservano le modalità e i criteri di nomina indicati nell'articolo 9.

3. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 13 e 15.

4. I presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.

Art. 5.

Criteri di nomina dei presidenti

1. I presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza:

a) capi di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili;

b) capi di istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;

c) professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;

d) ricercatori universitari confermati;

e) capi di istituto, nonché docenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che risultino collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;

f) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori;

g) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di capo d'istituto nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;

h) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del capo d'istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore;

i) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

l) docenti delle accademie di belle arti statali con almeno dieci anni di servizio di ruolo.

2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma, le nomine vengono effettuate:

a) per i capi d'istituto e i docenti, prioritariamente, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante;

b) per i professori e i ricercatori universitari, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine o degli ordini scolastici coerenti con l'attività svolta.

Art. 6.

Criteri di nomina dei commissari esterni

1. I commissari esterni sono nominati, in base al seguente ordine di precedenza:

a) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

b) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

c) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

d) tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;

e) tra i docenti che, negli ultimi cinque anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali d'istruzione secondaria superiore e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi d'insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore.

2. I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.

3. In caso di necessità, si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

4. In considerazione della specificità dei relativi percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli istituti professionali, tecnici e artistici, uno o più commissari esterni possono essere nominati tra esperti del corrispondente settore compresi in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria, da istituzioni pubbliche.

5. Nel rispetto dei criteri di precedenza indicati al primo comma, le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:

a) su commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante:

1) per la materia d'insegnamento;

2) per la classe di concorso in cui è compresa la materia d'insegnamento;

b) su commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine scolastico, per la classe di concorso relativa alla materia d'insegnamento.

6. Nel caso di indisponibilità, nell'ambito della regione, di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso, come indicato al comma 5, la nomina viene effettuata, ove possibile, per classe di concorso affine, all'interno dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante.

Art. 7.

Fasi territoriali di nomina. Presidenti

1. Le nomine dei presidenti sono effettuate seguendo le sotto elencate fasi territoriali:

A) Per i capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei convitti nazionali e degli educandati femminili:

a) nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;

b) d'ufficio, nei comuni della provincia di abituale dimora o di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse;

B) Per le altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, di cui alle lettere *b), c), d), e), f), g), h), i), l)* dell'articolo 5:

c) nei comuni della regione di abituale dimora o di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;

C) Per tutte le categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente:

d) d'ufficio, nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze espresse né, limitatamente ai capi d'istituto d'istruzione secondaria superiore, la nomina d'ufficio nella provincia di dimora o di servizio;

e) d'ufficio, nelle sedi residue a livello nazionale.

2. Relativamente alle fasi di cui al comma 1, lettera *b)* e *d),* l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale più gradito per l'assegnazione d'ufficio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia, l'assegnazione alle sedi della regione viene disposta secondo l'ordine di vicinanza tra le province della regione, secondo le tabelle utilizzate per i trasferimenti del personale direttivo della scuola.

3. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera *e),* l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.

Art. 8.

Fasi territoriali di nomina. Commissari esterni

1. Le nomine dei commissari esterni sono effettuate secondo le sottoelencate fasi territoriali:

a) nel comune di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espresso;

b) nei comuni della provincia di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espressa;

c) d'ufficio, nel comune di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse nelle precedenti fasi *a)* e *b);*

d) d'ufficio, negli altri comuni della provincia di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse nel corso delle fasi precedenti;

e) nei comuni di altra provincia, compresa nella regione cui la provincia di abituale dimora e di servizio appartiene, nell'ordine di preferenza espresso;

f) d'ufficio, nei comuni di altra provincia, compresa nella regione cui la provincia di abituale dimora di servizio appartiene, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze espresse;

g) nelle sedi residue a livello nazionale.

2. Le nomine di cui al primo comma sono effettuate, altresì, secondo il seguente ordine:

a) alle fasi territoriali di cui alla lettera *a)* del primo comma partecipano esclusivamente i docenti con contratto a tempo indeterminato e i docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *d);*

b) alle fasi territoriali di cui alle lettere *b)* e *c),* partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *d),* e i docenti con contratto e tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame;

c) alle fasi territoriali di cui alle lettere *d), e), f), g)* del primo comma, partecipano, nell'ordine, i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *d),* i docenti con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, i docenti con contratto a tempo determinato non in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame;

d) alla fase territoriale di cui alla lettera *g)* del primo comma, partecipano, oltre alle categorie di docenti indicati nelle precedenti lettere del presente comma 2, in subordine, i docenti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera *e),* tenendo conto delle preferenze espresse da questi ultimi, prima di procedere alla nomina d'ufficio.

3. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera *d),* l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra comuni della provincia, a partire dal comune indicato quale più gradito per l'assegnazione d'ufficio.

4. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera *f),* l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di vicinanza tra province, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola, partendo dalla provincia limitrofa a quella di dimora o di servizio e passando successivamente alle altre province della regione di appartenenza del comune di abituale dimora o di servizio.

5. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera *g),* l'ordine di assegnazione delle nomine d'ufficio è quello di cui alla tabella di vicinanza tra province utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola.

Art. 9.

Ordine di nomina in indirizzi particolari

1. Le commissioni che comprendono classi di istituti statali ove è in atto l'indirizzo di «Progetto di liceo classico europeo» sono costituite dal presidente da almeno due commissari esterni provenienti da istituzioni scolastiche nelle quali è in atto la medesima sperimentazione.

2. Le nomine dei presidenti, nelle commissioni comprendenti classi che seguono l'indirizzo di «Progetto di liceo classico europeo», sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali:

a) nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;

b) d'ufficio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze, nei comuni della regione di abituale dimora o servizio;

c) al di fuori della regione di abituale dimora e servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;

d) d'ufficio, su tutte le altre sedi.

3. Le nomine dei commissari esterni, nelle commissioni di cui al comma 1, sono effettuate secondo le seguenti fasi territoriali:

a) nei comuni di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;

b) d'ufficio, nei comuni di abituale dimora o di servizio, ove non sia stato possibile procedere alla nomina in base alle preferenze;

c) nei comuni delle province di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;

d) d'ufficio, nella provincia di abituale dimora o di servizio;

e) fuori della provincia di abituale dimora e di servizio, secondo l'ordine di preferenza espresso;

f) d'ufficio, su tutte le altre sedi.

4. L'assegnazione degli aspiranti, anziché nelle commissioni di cui al comma 1, in commissioni di ordinamento o di altra sperimentazione avviene dopo l'effettuazione di tutte le fasi di nomina elencate nei commi 2 e 3.

5. Per le nomine nelle sezioni ad opzione internazionale francese e spagnola funzionanti presso istituti statali, con apposito provvedimento saranno date specifiche indicazioni sullo svolgimento degli esami in tali indirizzi.

Art. 10.

Preferenze a parità di condizioni

1. La preferenza nella nomina dei presidenti e dei commissari esterni, nell'ambito delle categorie di personale di cui agli articoli 5 e 6, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna fase territoriale di nomina, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa, per i capi di istituto, quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti. A parità di tutte le condizioni la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.

Art. 11.

Designazione dei commissari interni

1. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, in base ai criteri indicati nell'articolo 2, tra i docenti che insegnano nella classe materie non affidate ai commissari esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni.

Art. 12.

Impedimento ad espletare l'incarico

1. Non è consentito di rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche se nominati in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.

2. L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.

3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al provveditore agli studi della sede di servizio e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

Art. 13.

Preclusioni alla nomina

1. I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove abbiano prestato servizio negli ultimi due anni.

Art. 14.

Docenti part-time

1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.

Art. 15.

Divieti di nomina

1. Non si dà luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:

a) qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami;

b) collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti, ai sensi dell'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola;

c) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni;

d) aspettativa o distacco sindacale.

2. Parimenti, non si da luogo alla nomina del personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestato in sede disciplinare.

Art. 16.

Sostituzioni

1. I provveditori agli studi provvedono alla sostituzione dei componenti esterni impediti ad assolvere l'incarico, tenendo conto, ove possibile, dell'elenco dei non nominati distinto per sede di servizio e di abituale dimora trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione a conclusione delle operazioni di nomina, e dei criteri di nomina di cui ai precedenti articoli.

2. Il capo d'istituto, al fine della sostituzione del commissario interno, valuta l'opportunità di designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di materia non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione.

3. Qualora ciò non si renda possibile, il capo d'istituto designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di materia non rappresentata.

Art. 17.

Regione e province autonome

1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-*bis*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

Art. 18.

Abrogazione

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 359.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 novembre 1999

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1999
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 343

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425):

«Art. 9 *(Commissione d'esame).* — 1. La commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'art. 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore a quattro. È, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

3. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, possono essere costituite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni ovvero con soli candidati esterni.

4. Il presidente è nominato tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi

di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo.

5. I criteri e le modalità per le nomine dei componenti le commissioni d'esame e per la designazione dei membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui al comma 1.

6. I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni.

7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari.

8. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. Il compenso dei membri interni tiene conto anche dell'eventuale svolgimento della funzione in più commissioni».

«Art. 10 *(Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame).* — 1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei membri rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. La competenza a provvedere alle necessarie sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame è dei provveditori agli studi, che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 5.

4. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.

5. La sostituzione dei membri interni viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto, assicurando che non si tratti di docenti di discipline affidate ai membri esterni».

— Si riporta il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi».

— Il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 359, reca: «Regolamento recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalità di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore».

— Il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 149, reca: «Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 359, concernente le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalità di nomina e designazione dei componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quanto la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola è il seguente:

«Art. 23 *(Assenze per malattia).* — 1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravosi.

3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza cui al comma 2 l'amministrazione procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2 oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può provvedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

5. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza viene utilizzato dall'amministrazione scolastica in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo, comunque coerenti.

6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo non interpongono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché da quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le modalità applicative saranno regolamentate dal successivo accordo di cui all'art. 79.

8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero, al dipendente compete l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell'art. 63, comma 1, lettere *e)* ed *f)*;

b) 90% della retribuzione di cui alla lettera *a)* per i successivi tre mesi di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lettera *a)* per gli ulteriori sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

9. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, o, dai direttori didattici e dai presidi, al provveditore agli studi, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di assenza.

10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza o eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

11. L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza dispone il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza attraverso la competente unità sanitaria locale.

12. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne preventiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

13. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicando all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle ore 19.

14. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce orarie di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

16. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile — qualora comprensivo anche della normale retribuzione — è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, lettere *a), b)* e *c),* compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

17. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole».

— La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, reca: «Tutela delle lavoratrici madri».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 20-*bis*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«20-*bis*. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20, la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento):

«Art. 8. — 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

2. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e grado.

3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano):

«Art. 11. — 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.

2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua.

3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle località ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

4. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.

5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia».

Nota all'art. 18:

— Per il titolo del decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 359, si veda nelle note alle premesse.

00G0010

DECRETO 8 novembre 1999, n. **519.**

Regolamento recante le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1999-2000.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto 18 settembre 1998, n. 356, recante le modalità di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1998-1999;

Ritenuto di dover procedere con gradualità all'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato anche nell'anno scolastico 1999-2000, confermando, a tal fine, le indicazioni contenute nel predetto decreto;

Considerata l'opportunità di anticipare i tempi di individuazione delle tipologie relative alla prima prova, al fine di mettere in condizione le scuole di poter meglio approfondire i diversi modelli di scrittura;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 217/99 espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 7434 del 4 novembre 1999);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per l'anno scolastico 1999-2000, è confermato, fatta eccezione per l'indicazione dell'anno scolastico, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *B*, ultimo periodo, che va intesa «per l'anno scolastico 1999-2000», il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 356, contenente disposizioni sulle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 novembre 1999

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1999
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 344

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il D.M. 18 settembre 1998, n. 356, reca: «regolamento recante le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1998-99».

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore):

«Art. 3 *(Contenuto ed esito dell'esame)*. — 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'art. 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta», è accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento el colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi».

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425):

«Art. 4 *(Contenuto ed esito dell'esame)*. — 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'art. 5, comma 1.

3. La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.

4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.

5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. I 45 punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti».

«Art. 5 *(Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame)*. — 1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.

2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.

3. La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14.

4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più classi.

5. Le scuole che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individuano le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio regolamento.

6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all'invio dei testi richiesti. In caso di particolari difficoltà o disguidi, ove

siano trascorse due ore dall'orario previsto per l'inizio della prova scritta, la commissione provvede a formulare i testi delle prime due prove di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma 1.

7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell'art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni.

9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti».

— Si riporta il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400, il Ministero della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini e agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera *B)*, del citato decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 356, è il seguente:

«2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministero della pubblica istruzione:

A) (Omissis);

B) sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento può essere svolto in una forma scelta dal candidato tra modelli di scrittura diversi: saggio breve, relazione, articolo di giornale, intervista, lettera. Per l'anno scolastico 1998/99 le forme di scrittura da utilizzarsi da parte del candidato sono quelle del saggio breve o dell'articolo di giornale».

00G0011

DECRETO 8 novembre 1999, n. **520.**

Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 1999-2000.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;

Visti gli articoli 4, 5 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;

Visto l'articolo 15 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che detta disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e, in particolare, per lo svolgimento della terza prova scritta;

Visto il proprio decreto n. 357 del 18 settembre 1998, recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento;

Ritenuto, sulla base dei riscontri registrati nella sessione degli esami dell'anno scolastico 1998-1999, di modificare parzialmente le modalità di svolgimento della terza prova per l'anno scolastico 1999-2000;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 218/99 espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 7434 del 4 novembre 1999);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Conferma

1. Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 357, citato in premessa, sono confermati per l'anno scolastico 1999-2000.

Art. 2.

Gradualità e flessibilità della prova

1. L'art. 4 del decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 357, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Gradualità e flessibilità della prova)*. — *1.* Per l'anno scolastico 1999-2000, la prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 357/1998, ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere *B)* e *C)*, che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della tipologia da parte delle commissioni deve tenere conto della specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'Istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

2. La prova, che non potrà coinvolgere più di quattro discipline, può prevedere:

a) non più di quattro argomenti per la trattazione sintetica;

b) da otto a dodici quesiti a risposta singola;

c) da venti a trenta quesiti a risposta multipla;

d) non più di due problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi;

e) non più di due casi pratici e professionali;

f) un progetto.

3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere *b)* e *c)* siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere inferiore, rispettivamente, a sei e quindici.

4. Per l'anno scolastico 1999-2000, le commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un testo di riferimento (in forma di documento scritto e/o iconica e/o grafica) che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste dall'articolo 2 del decreto n. 357 del 18 settembre 1998 e contenute nei limiti di cui al precitato comma 2. A tal fine le commissioni possono avvalersi, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, dei modelli forniti dall'Osservatorio nazionale istituito presso il CEDE».

2. Considerato il carattere pluridisciplinare della terza prova, la correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 novembre 1999

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1999
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 345

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il D.M. 18 settembre 1998, n. 357, reca: «Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento».

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore):

«Art. 3 *(Contenuto ed esito dell'esame)*. — 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'art. 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la valle d'Aosta», è accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.».

— Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425:

«Art. 4 *(Contenuto ed esito dell'esame)*. — 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

2. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'art. 5, comma 1.

3. La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.

4. La terza prova, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o mulupli, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.

5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

7. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti».

«Art. 5 *(Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove d'esame)*. — 1. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.

2. Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.

3. La commissione entro il giorno successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14.

4. Il documento di cui al comma 2, nelle scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale, è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli alunni provenienti da più classi.

5. Le scuole che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individuano le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio regolamento.

6. Qualora i testi relativi alle prime due prove scritte non giungano tempestivamente, il Presidente della commissione esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica istruzione, che provvede all'invio dei testi richiesti. In caso di particolari difficoltà o disguidi, ove

siano trascorse due ore dall'orario previsto per l'inizio della prova scritta, la commissione provvede a formulare i testi delle prime due prove di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma 1.

7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a norma dell'art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale delle commissioni.

9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi, e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti».

Art. 14 *(Osservatorio)*. — 1. È istituito, presso il Centro europeo dell'educazione, un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare, verificare e valutare l'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di costituire un supporto permanente per le commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta anche realizzando, in collaborazione con i competenti uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione, un'apposito archivio nazionale permanente utilizzabile, a tal fine, dalle commissioni.

2. Al fine del monitoraggio dell'andamento degli esami di Stato, i presidenti delle commissioni di esame predispongono, prima della chiusura dei lavori, un'apposita relazione sulla base di criteri predefiniti dall'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, che provvede all'esame e alla valutazione degli elementi conoscitivi contenuti nelle relazioni».

«Art. 15 *(Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali)*. — 1. Gli esami di Stato secondo il nuovo ordinamento si svolgeranno a partire dall'anno scolastico 1998/1999 con la gradualità di applicazione prevista dal presente articolo.

2. Negli esami di Stato che si svolgeranno nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento la terza prova scritta sarà strutturata in forma semplificata e comunque con la proposizione di un numero limitato di argomenti, quesiti, problemi, casi pratici. Le relative istruzioni sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione e diramate alle istituzioni scolastiche, contestualmente al decreto di cui all'art. 5, comma 2, in tempo utile allo svolgimento dei primi esami secondo il nuovo ordinamento.

3. Agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1998/1999 il credito scolastico sarà attribuito, sulla base dell'allegata tabella *d)* e della nota in calce alla medesima, tutto con riferimento ai risultati del medesimo anno, tendo conto anche dell'andamento dei due anni precedenti; agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1999/2000 sarà attribuito, sulla base dell'allegata tabella *e)* e della nota in calce alla medesima, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi due anni, con riferimento, rispettivamente, ai risultati dell'anno 1999/2000 e dell'anno precedente, tenendo conto dell'andamento dell'anno scolastico 1997/1998.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in connessione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della medesima legge e agli stessi effetti, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti possono istituire classi terminali soltanto nei corsi di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, in cui siano funzionanti, oltre alla stessa classe terminale, almeno altre due classi.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a partire dall'anno scolastico 1999/2000; alle stesse faranno riferimento le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute e pareggiate nel programmare gli esami di idoneità dell'anno scolastico 1998/1999.

6. Limitatamente agli esami di Stato che si svolgeranno nell'anno scolastico 1998/1999 gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono sede di esame anche per gli alunni delle ultime classi di corsi che non hanno i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, a condizione che, nell'anno scolastico 1997/1998, detti alunni abbiano frequentato presso il medesimo istituto la penultima classe, ovvero abbiano sostenuto esami di idoneità per la frequenza dell'ultima classe.

7. I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.

8. Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

9. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con il disposto dell'art. 21, comma 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

10. Il presente regolamento si applica anche nelle scuole italiane all'estero sedi degli esami con gli opportuni adattamenti da adottarsi con provvedimento del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

11. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

12. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, si intendono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 199 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

— Si riporta il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3 del citato decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 357:

«Art. 1 *(Finalità)*. — 1. La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica o pratica».

«Art. 2 *(Tipologie e caratteristiche formali generali della prova)*. — 1. La prova, predisposta dalle commissioni a norma dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per la quale le commissioni stesse possono avvalersi dell'archivio nazionale permanente dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Centro europeo dell'educazione di cui all'art. 14 del medesimo decreto, può comprendere, alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di svolgimento:

A) Trattazione sintetica di argomenti:

la proposta di trattazione sintetica di argomenti significativi, anche a carattere pluridisciplinare, contiene l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o delle parole). Tale proposta può essere presentata al candidato anche mediante un breve testo, in relazione al quale vengano poste specifiche domande.

B) Quesiti a risposta singola:

i quesiti a risposta singola, volti ad accertare la conoscenza e i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della estensione massima indicata dalla commissione, analogamente a quanto previsto alla precedente lettera *A)*.

C) Quesiti a risposta multipla:

i quesiti a risposta multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato sceglie quella esatta, possono essere presentati anche in forma di risposta chiusa e prevedere un certo numero di permutazioni di posizione delle domande e delle risposte. Tali quesiti possono pertanto concretarsi in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte le materie dell'ultimo anno di corso.

D) Problemi a soluzione rapida:

la proposta di problemi che richiedono una soluzione rapida è articolata in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle esercitazioni effettuate dal candidato nel settore disciplinare coinvolto nel corso dell'ultimo anno.

E) Casi pratici e professionali:

l'analisi di casi pratici e professionali va correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle esperienze acquisite anche all'interno di una progettazione di Istituto caratterizzata dall'ampliamento dell'offerta formativa. La trattazione di un caso pratico e professionale, che costituisce una esercitazione didattica particolarmente diffusa negli Istituti professionali e tecnici, può coinvolgere più materie ed è presentata con indicazioni di svolgimento puntuali e tali da assicurare risposte. in forma sintetica.

F) Sviluppo di progetti:

lo sviluppo di un progetto è proposto per quegli indirizzi di studio per i quali tale modalità rappresenta una pratica didattica largamente adottata. In particolare negli Istituti tecnici e professionali, in relazione ai singoli piani di studio, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto che coinvolga diverse discipline o la esposizione di una esperienza di laboratorio o anche la descrizione di procedure di misura o di collaudo di apparati o impianti che siano tali da consentire al candidato di dimostrare anche la conoscenza degli strumenti, delle loro caratteristiche e delle metodologie di impiego.

Nei Licei artistici, al fine di accertare in particolare le capacità di integrazione e applicazione dei linguaggi plastico-visuali ad una problematica architettonica, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto anche attraverso la lettura, l'analisi e la interpretazione grafica dei caratteri compositivi, stilistici, costruttivi di un'opera o di un complesso monumentale. La formulazione della proposta deve prevedere anche la trattazione, in forma sintetica, del contesto culturale, storico e sociale entro cui l'opera si pone. In relazione alla specificità dei piani di studio la trattazione è integrata da quesiti attinenti alle discipline dell'ultimo anno, eventualmente non incluse nella traccia assegnata.

Negli Istituti d'arte è richiesta una produzione, a carattere scritto-grafico, intesa ad accertare le capacità di argomentare e motivare il processo progettuale seguito nella seconda prova scritta, anche sotto il profilo storico, culturale, socio-economico, tecnologico e artistico. Il progetto assegnato è integrato da quesiti inerenti le discipline dell'ultimo anno».

«Art. 3 *(Accertamento della conoscenza della lingua straniera)*. — 1. All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, di norma, un breve spazio destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. La verifica di tale conoscenza può essere effettuata dalla commissione secondo una delle seguenti modalità:

A) Breve esposizione in lingua straniera (entro un numero massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla commissione nell'ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti. All'interno di tali tipologie può anche prevedersi che una richiesta o parte di essa venga presentata al candidato attraverso un testo in lingua straniera della lunghezza di circa ottanta parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la comprensione del brano e la capacità di produzione scritta. In tal caso la commissione ha cura di scegliere possibilmente un testo che per contenuto e caratteristiche linguistico-formali sia, per quanto possibile, congruente con la specificità dell'indirizzo di studio seguito dal candidato.

B) Breve risposta in lingua straniera o anche in lingua italiana ad uno o più quesiti appositamente formulati in lingua dalla commissione.

2. Qualora nel piano di studio dell'ultimo anno siano comprese due o più lingue straniere, di cui una già oggetto della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza prova una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.

3. Nella scelta delle modalità da seguire per la verifica della conoscenza della lingua straniera, la commissione tiene nel debito conto gli spazi orari, l'impostazione metodologica, le esperienze realizzate, gli obiettivi conseguiti e il livello di conoscenza della lingua raggiunto dai candidati, in conformità di quanto puntualmente precisato nel documento del consiglio di classe».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 357, si veda nelle note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 5, comma 2 e dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, si veda nelle note alle premesse.

00G0012

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 novembre 1999, n. **521.**

Regolamento recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni relativa alla istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 1988, modificato con decreto ministeriale n. 198/1991 e con decreto ministeriale n. 251/1991 contenente le disposizioni concerneni i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada;

Vista la direttiva CE n. 96/26 del 29 aprile 1996 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, per il riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, per il riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi;

Vista la legge n. 400 del 23 agosto 1988 per la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare l'articolo 17, comma 3 e 4;

Ritenuta l'opportunità di ridisciplinare la materia delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci, nonché di facilitare l'accesso al mercato internazionale delle imprese interessate;

Sentita la commissione consultiva sull'autotrasporto internazionale istituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981 e ricostituita con decreto ministeriale 5 ottobre 1989 che ha espresso parere favorevole nella seduta del 13 novembre 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 17841/036 del 23 novembre 1999);

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali

1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprietà divisa, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di capacità professionale per i trasporti internazionali.

2. I consorzi e le cooperative a proprietà divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocate in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verrà intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.

3. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa a proprietà divisa di cui al precedente comma 2, abbiano chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all'assegnazione di autorizzazioni multilaterali CEMT.

4. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali.

5. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione e possono essere bilaterali, multilaterali o di transito.

Art. 2.

Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili

1. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, le autorizzazioni disponibili per l'area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) sono ripartite:

A) Per il 50% alle imprese non titolari di autorizzazioni multilaterali che abbiano effettuato, con autorizzazioni, almeno ventiquattro viaggi all'anno nell'area CEMT nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, ovvero abbiano effettuato, con autorizzazioni, almeno cento viaggi negli ultimi due anni.

B) Per il 50% alle imprese già in possesso di una o più autorizzazioni multilaterali CEMT.

2. Il 10% delle autorizzazioni riservate alle imprese di cui alla lettera *B)*, viene attribuito a quelle che hanno utilizzato, nell'anno di presentazione della domanda, le

autorizzazioni CEMT delle quali sono titolari, facendo trasporti multilaterali nella misura del 90% del totale dei trasporti effettuati.

3. Nel secondo anno di applicazione e nei successivi, le autorizzazioni disponibili verranno attribuite secondo le modalità previste dal decreto dirigenziale di cui al successivo articolo 8.

Art. 3.

Autorizzazioni bilaterali di assegnazione fissa

1. Sentita la commissione consultiva istituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981 e successive modificazioni — di seguito indicata come commissione — sono rinnovate o trasformate in assegnazioni fisse di viaggi le autorizzazioni utilizzate per almeno due viaggi al mese nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda.

2. Sentita la commissione, l'unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose stabilisce per quali relazioni di traffico possono essere trasformate in assegnazioni fisse le autorizzazioni di assegnazione provvisoria utilizzate nell'anno precedente.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, per specifiche relazioni di traffico segnalate dalla commissione, può adottare criteri più restrittivi.

4. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti rispetto all'andamento delle richieste, le imprese che hanno già regolarmente utilizzato autorizzazioni avranno la precedenza su quelle che le chiedono per la prima volta.

Art. 4.

Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT

1. Ai fini del rinnovo delle autorizzazioni multilaterali, verrà considerato buon utilizzo un numero annuo di viaggi non inferiore a ventiquattro, effettuati nell'area geografica degli Stati aderenti alla CEMT con esclusione dei viaggi effettuati tra due o più Paesi dell'Unione europea.

2. Sono considerati validi per il rinnovo, in numero non superiore a sei, anche i viaggi effettuati tra l'Italia e uno qualsiasi dei Paesi dell'area CEMT extracomunitaria.

3. Le autorizzazioni CEMT valide per l'Austria saranno rinnovate sulla base dell'utilizzo esclusivo sulla direttrice sud-nord e viceversa, per un numero di transiti non inferiore a 48/anno.

Art. 5.

Valutazione dei requisiti delle imprese

1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti posseduti e dichiarati dalle imprese, alla data del 30 settembre, con autocertificazione.

2. L'assegnazione di autorizzazioni è revocata nel caso l'impresa abbia fornito informazioni inesatte sui dati richiesti per il suo rilascio.

Art. 6.

Trasferimento delle autorizzazioni internazionali

1. Il trasferimento di autorizzazioni internazionali, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 43 della legge 4 giugno 1974, n. 298, non è consentito.

2. Nel periodo transitorio previsto dal decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, continua ad essere consentito il trasferimento delle autorizzazioni internazionali.

Art. 7.

Sospensione o revoca delle autorizzazioni internazionali

1. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai trasporti commesse nella presentazione delle domande o nell'esecuzione di trasporti internazionali, possono essere adottati a carico delle imprese titolari di autorizzazioni internazionali, i seguenti provvedimenti:

a) diffida;

b) sospensione delle autorizzazioni assegnate e del rilascio di nuove autorizzazioni da due settimane ad un anno;

c) revoca delle autorizzazioni.

2. La sospensione o la revoca possono riguardare le autorizzazioni relative alla relazione di traffico interessata dalla irregolarità ovvero tutte le autorizzazioni di cui l'impresa sia titolare.

3. In caso di recidiva entro un anno dalla data in cui è stata inflitta una sanzione, la nuova sanzione deve essere più grave della precedente.

4. Qualora le irregolarità abbiano rilevanza penale e in relazione ad esse sia promossa azione penale avuto riguardo alla gravità ed alla natura del reato, il dirigente incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci può disporre la sospensione delle autorizzazioni dell'impresa nel cui interesse sono state commesse le irregolarità.

5. Le sanzioni amministrative e le misure cautelari previste dal presente articolo sono adottate con provvedimento del dirigente incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci.

6. Contro i provvedimenti di sospensione e di revoca è ammesso ricorso gerarchico che viene deciso con decreto dirigenziale generale, sentito il parere della commissione consultiva per l'autotraporto di merci.

Art. 8.

Modalità di applicazione

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento verranno determinate con decreto del dirigente generale preposto alla direzione dell'unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose.

Art. 9.

Abrogazione norme in contrasto ed entrata in vigore

1. È abrogato il decreto 3 febbraio 1988, n. 82, e sue successive modificazioni.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 novembre 1999

Il Ministro: TREU

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1999
Registro n. 3 Trasporti e navigazione, foglio n. 74

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 298/1974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974, reca: «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzioni di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada».

— La direttiva 96/26 CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 124 del 23 maggio 1996.

— Il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1998, reca: «Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatori di cose per conto terzi».

— Il decreto legisltivo 14 marzo 1998, n. 85, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1998, reca: «Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge n. 400/1988 (Disciplina di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il decreto ministeriale n. 82/1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, reca: «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada».

— Il decreto ministeriale n. 198/1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 settembre 1991 è il «Regolamento di attuazione della sopracitata direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 luglio 1989 riguardante l'Accesso alla professione di autotrasportatore di merci».

— Il decreto ministeriale n. 251/1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1991 reca:

«Modificazioni al decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 19888 recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada».

— Il decreto ministeriale 4 dicembre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 16 dicembre 1981 reca: «Attribuzione in deroga ai decreti ministeriali 21 settembre 1979 e 1° aprile 1980, delle autorizzazioni bilaterali al trasporto internazionale di merci su strada disponibili per l'anno 1982».

— Il decreto ministeriale 5 ottobre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 1989 reca: «Ricostruzione della commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci».

Nota all'art. 3:

— Il decreto ministeriale 4 dicembre 1981 è già citato nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— L'art. 43 della legge n. 298/1974 già citata nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 3. — Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Le autorizzazioni sono sospese o revocare, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o di radiazione disposte dai competenti comitati per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi.

In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni già a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprietà dei veicoli e che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo.

Alle imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo le autorizzazioni già rilasciate alle imprese e società originarie.

Alle società cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di trasporto, sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo, le autorizzazioni già rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano.

In caso di cessione di azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempreché abbia ottenuto la iscrizione nell'Albo. Il cedente non può riprendere l'attività di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data di cessione».

— Per quanto concerne il decreto legislativo n. 85 del 14 marzo 1998 v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Il titolo del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, è citato nelle note alle premesse.

99G0013

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1999.

Sospensione della riscossione di cartelle di pagamento relative a ruoli formati dal centro di servizio di Palermo, ai sensi dell'art. 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai sensi del quale, se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze;

Considerato che, per motivi in corso di accertamento, alcune migliaia di cartelle di pagamento recanti la dizione «emissione 99/3», relative ai ruoli formati dal centro di servizio di Palermo per la liquidazione delle dichiarazioni 730, 740, 750 e 760, pur se esatte nella determinazione degli importi dovuti dai contribuenti, recano errori nell'esposizione dei dati sulla base dei quali tali importi sono stati calcolati;

Considerato che i contribuenti destinatari delle predette cartelle di pagamento, a causa degli errori in esse contenuti, non sono in condizione di verificare la correttezza degli addebiti loro ascritti;

Ritenuta la necessità, al fine di salvaguardare la correttezza del rapporto con i numerosi contribuenti interessati dal suddetto fenomeno, di sospendere la riscossione delle citate cartelle fino all'emanazione di nuove cartelle che le annullino e le sostituiscano;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. La riscossione delle cartelle di pagamento, recanti la dizione emissione 99/3, relative ai ruoli formati dal centro di servizio di Palermo per la liquidazione delle dichiarazioni 730, 740, 750 e 760, è sospesa fino al 31 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

00A0223

DECRETO 22 dicembre 1999.

Differimento della data di attivazione dell'ufficio delle entrate di Cassino.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto direttoriale 9 dicembre 1999 con il quale è stata disposta l'attivazione di taluni uffici delle entrate, tra i quali quello di Cassino;

Considerato che in data successiva all'emanazione del citato decreto sono sopravvenute difficoltà di ordine logistico che rendono necessario il differimento della data di attivazione precedentemente fissata;

Decreta:

Art. 1.

1. L'attivazione dell'ufficio delle entrate di Cassino, precedentemente stabilita per il 23 dicembre 1999, è rinviata a data che verrà fissata con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

00A0224

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 ottobre 1999.

Criteri e modalità per la riduzione dall'anno 2000 dei trasferimenti erariali agli enti locali a seguito del passaggio del personale ATA alle dipendenze dello Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, il quale prevede che il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato e conseguentemente abroga le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province;

Visto il comma 5 del predetto art. 8 il quale prevede che i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali da portare in riduzione ai trasferimenti erariali spettanti agli stessi, sono stabiliti con apposito decreto di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM;

Visto il decreto ministeriale n. 184 in data 23 luglio 1999, del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, con il quale, in applicazione del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 sono state fissate le modalità per il trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato;

Considerato che la certificazione di cui al presente decreto deve essere presentata da tutti gli enti interessati al trasferimento del personale definitivamente transitato dagli enti locali allo Stato;

Visto il parere espresso dalla conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 7 ottobre 1999;

Sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti interessati al trasferimento del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono tenuti a certificare entro il primo trimestre dell'anno in cui è avvenuto il passaggio, mediante l'unito modello che fa parte integrante del presente decreto l'onere sostenuto dagli stessi nell'anno finanziario precedente. L'operazione, decorre dal 1° gennaio 2000.

L'onere è riferito:

a) al personale di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche al 25 maggio 1999 ed a quello assunto successivamente a seguito di selezioni indette prima di tale data;

b) alle spese sostenute limitatamente agli oneri effettivamente riferiti al servizio trasferito (appalti, progetti LSU stabilizzati, convenzioni);

c) alla spesa sostenuta per assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica nell'anno precedente a quello dell'effettivo trasferimento per vacanze di organico.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su richiesta del Ministro dell'interno, provvede con appositi decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per il trasferimento, dallo stato di previsione del Ministero dell'interno allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dei fondi corrispondenti al totale degli oneri risultanti dalle certificazioni di cui al precedente art. 1 che gli enti interessati devono presentare, anche se negative, entro il 31 marzo 2000 tramite prefettura.

Roma, 16 ottobre 1999

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

Il Ministro per la funzione pubblica
PIAZZA

ALLEGATO

Comune di..

Provincia di ....

Comunità montana di...

Codice Ente

Alla prefettura di

....

Barrare la casella se viene prodotto certificato negativo	

DETERMINAZIONE DEGLI ONERI SOSTENUTI DAGLI ENTI LOCALI DA PORTARE IN RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI A SEGUITO DEL PASSAGGIO DEL PERSONALE E DELLE FUNZIONI ATA DEGLI ISTITUTI E SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO A CARICO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 5, DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124.

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto il decreto n. 184 in data 23 luglio 1999 del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Visto il decreto n. .... in data .... del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Si certifica

Numero complessivo del personale ATA in servizio alla data del 25 maggio 1999 ed a quello assunto successivamente a seguito di selezioni indette prima di tale data che viene trasferito allo Stato	N.
Descrizione degli oneri complessivi sostenuti nell'anno antecedente il trasferimento del personale ATA (1)	Importo complessivo (5)
Onere complessivo riferito al personale di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche al 25 maggio 1999 ed a quello assunto successivamente a seguito di selezioni indette prima di tale data: retribuzione complessiva base di tutto il personale trasferito (2) L. .... retribuzione complessiva accessoria di tutto il personale trasferito (3) L.	L.
Spese sostenute limitatamente agli oneri effettivamente riferiti al servizio trasferito (appalti, progetti LSU stabilizzati entro il 31 dicembre 1999, convenzioni) (4)	L.
Ulteriore spesa sostenuta per assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica nell'anno precedente a quello dell'effettivo trasferimento per vacanze di organico	L.
Totale . . .	L.

(1) Nel caso di personale che svolgeva più funzioni la quantificazione degli oneri deve essere operata in proporzione alla funzione ATA scolastica precedentemente svolta e che ora viene interamente trasferita allo Stato;

(2) L'importo lordo deve essere comprensivo di indennità integrativa speciale, tredicesima, retribuzione individuale di anzianità e assegni familiari per anno o frazione corrispondente al periodo di servizio prestato e alla percentuale di funzioni ATA svolte in caso di mansioni plurime (la retribuzione base deve intendersi al lordo degli oneri riflessi);

(3) Indicare l'indennità spettante per funzioni assegnate in modo continuativo per l'intero anno scolastico o parte prevalente;

(4) Indicare i costi delle funzioni proprie del personale ATA svolte da personale non dipendente dell'ente; indicare solo le spese sostenute per appalti, progetti LSU stabilizzati e convenzioni attivi al 31 dicembre 1999 e non quelli scaduti e non rinnovati nel corso del 1999, qualora riferiti ad interventi di carattere straordinario;

(5) Importo complessivo delle somme spese nell'anno 1999 per il personale e le funzioni trasferite.

Si attesta

Che la quantificazione dei costi in proporzione alle funzioni svolte è stata determinata sulla base di atti formali di incarico alla data stabilita per l'individuazione con i quali sono state attribuite più mansioni al personale ATA. Detta documentazione resta a disposizione per gli eventuali riscontri.

Il responsabile del servizio finanziario

Bollo dell'ente

Il legale rappresentante dell'ente

.... lì ....

00A0225

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 novembre 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale 28 marzo 1980 relativo allo scioglimento della cooperativa a r.l. «Fra piccoli proprietari della riforma fondiaria», in Senorbì.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione n. 25 dell'8 novembre 1999;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 1980 con il quale è stata sciolta con nomina di liquidatore la cooperativa a r.l. «Fra piccoli proprietari della riforma fondiaria», con sede in Senorbì, iscritta al n. 2649 del registro delle società;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Tenuto conto dell'ultima situazione patrimoniale acquisita agli atti;

Decreta

la conversione del decreto ministeriale di scioglimento con liquidatore del 28 marzo 1980, in scioglimento senza liquidatore, ai sensi del citato decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Cagliari, 25 novembre 1999

Il dirigente reggente: MURA CHERCHI

00A0226

DECRETO 9 dicembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative agricole appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative agricole sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Agri flora Faiano - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 4 febbraio 1982, repertorio n. 32068, registro società n. 214/82, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3204;

2) società cooperativa «Agricola Berardinetti - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Eduardo Palmieri in data 22 gennaio 1980, repertorio n. 937, registro società n. 139/80, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2726;

3) società cooperativa «Con.Co.Agri. Consorzio cooperative agricole - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 30 marzo 1984, repertorio n. 3591, registro società n. 477/85, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3699;

4) società cooperativa «Il Campo - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Francesco Fimiani in data 24 gennaio 1985, repertorio n. 1434, registro società n. 442/85, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3875;

5) società cooperativa «La Valmontina - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Gregorio Magno, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 12 gennaio 1987, repertorio n. 16511, registro società n. 220/87, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4394;

6) società cooperativa «Verde San Severo - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Valentino Torio, costituita per rogito notar Lorenzo Cassano in data 17 febbraio 1986, repertorio n. 4029, registro società n. 494/1991, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5266;

7) società cooperativa «Zootecnica L'Agricola - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padula, costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 10 febbraio 1997, repertorio n. 12506, registro società n. 1271, tribunale di Sala Consilina, B.U.S.C. n. 4467.

Salerno, 9 dicembre 1999

Il direttore: GAROFALO

00A0163

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Family Stoned», in Carrarini.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 con il quale si è disposto il decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore delle società cooperative;

Visto l'accertamento ispettivo eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 del 18 novembre 1999;

Visto il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali del 23 novembre 1999;

Visto il decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995 contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: società cooperativa «Family Stoned», con sede in località Carrarini - 37039 Tregnago (Verona), costituita per rogito notaio Tomezzoli G. Franco in data 30 settembre 1981, repertorio n. 29921, registro società n. 15408 del tribunale di Verona, pos. prov. n. 2021.

Verona, 20 dicembre 1999

Il dirigente reggente: PISA

00A0227

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «World Chinchilla», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visti gli atti di ufficio e in particolare il repertorio n. 182 in data 6 aprile 1999, riguardante l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «World Chinchilla», da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere favorevole allo scioglimento emesso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 luglio 1999;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota n. 88068 del 23 novembre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «World Chinchilla», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio dott.ssa Stirpe Marina in data 19 novembre 1986, repertorio n. 674, registro società n. 5126 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 1252/224217, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 20 dicembre 1999

Il direttore: NECCI

00A0228

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Agricoltori coltivatori tabacco (C.A.C.T.) a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visti gli atti di ufficio e in particolare il repertorio n. 65 del 1966 eseguito nei confronti della società cooperativa «Agricoltori coltivatori tabacco (C.A.C.T.) - soc. coop. a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 2 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Tenuto conto del tempo trascorso dal deposito dell'ultimo bilancio di esercizio relativo all'anno 1960;

Ritenuto che le poste attive nel medesimo contenute debbano considerarsi estinte e, pertanto, si renda opportuno trasformare il provvedimento di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998, sulla base della nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale prot. n. 6341 del 29 novembre 1999 con la quale si dispone la predetta conversione;

Decreta:

La società cooperativa «Agricoltori coltivatori tabacco (C.A.C.T.) a r.l.», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Federici Domenico in data 21 novembre 1951, repertorio n. 633, registro società n. 663/51 del tribunale di Frosinone, B.U.S.C. n. 143/100375, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Frosinone, 20 dicembre 1999

Il direttore: NECCI

00A0229

DECRETO 21 dicembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

1) soc. coop. edilizia Ariston 74 a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 8 novembre 1974, repertorio n. 96013, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3293, B.U.S.C. n. 1616/141936;

2) soc. coop. edilizia Andromeda 75 a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 28 maggio 1975, repertorio n. 97734, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3400, B.U.S.C. n. 1618/141938.

Foggia, 21 dicembre 1999

Il dirigente: PALAZZO

00A0230

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 dicembre 1999.

Autorizzazione alla I.N.C.S.A. S.r.l. - Istituto nazionale controllo sicurezza ascensori, in Roma, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista l'istanza dell'11 novembre 1999, protocollo n. 757879, con la quale l'organismo I.N.C.S.A. S.r.l. - Istituto nazionale controllo sicurezza ascensori, con sede in via M. Peroglio n. 16 - 00144 Roma, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo I.N.C.S.A. S.r.l. - Istituto nazionale controllo sicurezza ascensori, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo I.N.C.S.A. S.r.l. - Istituto nazionale controllo sicurezza ascensori, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo I.N.C.S.A. S.r.l - Istituto nazionale controllo sicurezza ascensori, è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B, limitatamente alla lettera B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il direttore generale: VISCONTI

00A0231

DECRETO 21 dicembre 1999.

Autorizzazione alla Sicurcert S.r.l. - Organismo di certificazione europea, in Pistoia, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista l'istanza del 5 giugno 1999, protocollo n. 757864, con la quale l'organismo Sicurcert S.r.l. - Organismo di certificazione europea, con sede in via Benedetto Croce n. 29 - 51100 Pistoia, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Sicurcert S.r.l. - Organismo di certificazione europea, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo Sicurcert S.r.l. - Organismo di certificazione europea, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Sicurcert S.r.l. - Organismo di certificazione europea, è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B, limitatamente alla lettera B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il direttore generale: VISCONTI

00A0232

DECRETO 21 dicembre 1999.

Autorizzazione alla C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l., in Milano, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista l'istanza del 21 giugno 1999, protocollo n. 757532, con la quale l'organismo C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l., con sede in via Boncompagni n. 36 - 20139 Milano, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il direttore generale: VISCONTI

00A0233

DECRETO 21 dicembre 1999.

Autorizzazione alla Ergotecnica S.r.l., in Torino, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista l'istanza del 29 novembre 1999, protocollo n. 757918 con la quale l'organismo Ergotecnica S.r.l., con sede in via Viotti, n. 1 - 10121 Torino, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Ergotecnica S.r.l. soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo Ergotecnica S.r.l. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Ergotecnica S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B, limitatamente alla lettera B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il direttore generale: VISCONTI

00A0234

DECRETO 21 dicembre 1999.

Autorizzazione alla Seucer S.r.l., in Milano, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista l'istanza del 23 luglio 1999, protocollo n. 757603, con la quale l'organismo Seucer S.r.l., con sede in via Rossini, n. 5 - 20122 Milano, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Seucer S.r.l. soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo Seucer S.r.l. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Seucer S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B, limitatamente alla lettera B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il direttore generale: VISCONTI

00A0235

DECRETO 23 dicembre 1999.

Autorizzazione alla Sic di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s., in Salerno, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista l'istanza dell'8 novembre 1999, protocollo n. 757873, con la quale l'organismo Sic di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s., con sede in via Margotta, n. 11 - 84100 Salerno, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Sic di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s. soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo Sic di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Sic di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B, limitatamente alla lettera B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1999

Il direttore generale: VISCONTI

00A0236

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa cristiana evangelica indipendente «Berea», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 ottobre 1999, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1999, registro n. 3 Interno - foglio 104, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Chiesta cristiana evangelica indipendente «Berea», con sede in Roma.

00A0237

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 gennaio 2000

Dollaro USA	1,0308
Yen giapponese	109,10
Dracma greca	330,80
Corona danese	7,4453
Corona svedese	8,6725
Sterlina	0,62530
Corona norvegese	8,2160
Corona ceca	35,988
Lira cipriota	0,57767
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,78
Zloty polacco	4,1837
Tallero sloveno	199,8436
Franco svizzero	1,6098
Dollaro canadese	1,5017
Dollaro australiano	1,5653
Dollaro neozelandese	1,9882
Rand sudafricano	6,6252

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A0307

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emazian B 12»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 560 del 9 dicembre 1999

Specialità medicinale: EMAZIAN B 12.

Società: Pfizer italiana S.p.a., s.s. 156, km 50, Borgo S. Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Emazian B 12» 10 fiale liof. + 10 f. solv., A.I.C. n. 000079020, prodotti anteriormente al 1° luglio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 244 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0184

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tussolvina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 561 del 9 dicembre 1999

Specialità medicinale: TUSSOLVINA.

Società: Pfizer italiana S.p.a., s.s. 156, km 50, Borgo S. Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Tussolvina» gocce 1% flac. 30 ml, A.I.C. n. 028621011, «Tussolvina» sciroppo 0,1% flac. 200 ml, A.I.C. n. 028621023, prodotti anteriormente al 1° luglio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 247 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0185

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reomax»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 562 del 9 dicembre 1999

Specialità medicinale: REOMAX.

Società: Pfizer italiana S.p.a., s.s. 156, km 50, Borgo S. Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Reomax» 1 fiala iv 10 mg, A.I.C. n. 021033028, prodotti anteriormente al 1° luglio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 246 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0186

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Jaluran»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 563 del 9 dicembre 1999

Specialità medicinale: JALURAN.

Società: Pfizer italiana S.p.a., s.s. 156, km 50, Borgo S. Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Jaluran» 3 f. liof. 300 U.I. + 3 f. solv. 3 ml, A.I.C. n. 008519023, prodotti anteriormente al 1º luglio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 243 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 28 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0187

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solart»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 564 del 9 dicembre 1999

Specialità medicinale: SOLART.

Società: Pfizer italiana S.p.a., s.s. 156, km 50, Borgo S. Michele (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Solart forte» 30 capsule 60 mg, A.I.C. n. 026226047, prodotti anteriormente al 29 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 249 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 26 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0188

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluorouracile ICN»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 567 del 9 dicembre 1999

Specialità medicinale: FLUOROURACILE ICN.

Società: ICN Pharmaceutical Germany GmbH, Bolongarostrasse 82-84, D - 65929 Frankfurt/Main.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Fluorouracile ICN», A.I.C. n. 020352011, prodotti anteriormente al 14 luglio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 336 del 21 giugno 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 10 gennaio 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0189

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Limbitryl»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 568 del 9 dicembre 1999

Specialità medicinale: LIMBITRYL.

Società: ICN Pharmaceutical Germany GmbH, Bolongarostrasse 82-84, D - 65929 Frankfurt/Main.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Limbitryl» 30 capsule, A.I.C. n. 021462015, e «Limbitryl Plus» 25 capsule, A.I.C. n. 021462027, prodotti anteriormente al 2 luglio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 312 del 2 giugno 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 29 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0190

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mogadon»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 569 del 9 dicembre 1999

Specialità medicinale: MOGADON.

Società: ICN Pharmaceutical Germany GmbH, Bolongarostrasse 82-84, D - 65929 Frankfurt/Main.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Mogadon» 30 compresse 5 mg, A.I.C. n. 020731028, prodotti anteriormente al 14 luglio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 337 del 21 giugno 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 10 gennaio 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0191

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Librax»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 570 del 9 dicembre 1999

Specialità medicinale: LIBRAX.

Società: ICN Pharmaceutical Germany GmbH, Bolongarostrasse 82-84, D - 65929 Frankfurt/Main.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Librax» 25 confetti, A.I.C. n. 019711011, prodotti anteriormente al 14 luglio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 338 del 21 giugno 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 10 gennaio 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0192

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Librium»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 574 del 13 dicembre 1999

Specialità medicinale: LIBRIUM.

Società: ICN Pharmaceutical Germany GmbH, Bolongarostrasse 82-84, D - 65929 Frankfurt/Main.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Librium» 25 capsule 10 mg, A.I.C. n. 017604024, prodotti anteriormente al 29 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 139 del 20 aprile 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 26 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0193

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Magnesia bisurata aromatic», «Streptomagma».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 575 del 13 dicembre 1999

Specialità medicinali: MAGNESIA BISURATA AROMATIC, STREPTOMAGMA.

Società: Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Magnesia bisurata aromatic» 40 pastiglie, A.I.C. n. 005781036, «Magnesia bisurata aromatic» 80 pastiglie, A.I.C. n. 005781048, «Streptomagma» sospensione os 90 ml, A.I.C. n. 011068032, «Streptomagma» 12 compresse, A.I.C. n. 011068044, prodotti anteriormente al 18 giugno 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 239 del 1º giugno 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dall'11 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0194

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Ismo», «Kombetin», «Laevolac», «Laevolac EPS», «Laevosan», «Lanitop», «Lentokalium», «Megestil», «Mionevrasi», «Aulin», «Bezalip», «Bi Euglucon», «Bi Euglucon M», «Dilatrend», «Euglucon 5», «Flunox», «Ossiten», «Peptazol», «Tationil», «Toradiur», «Toxepasi 400», «Tronan».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 576 del 13 dicembre 1999

Specialità medicinali: ISMO, KOMBETIN, LAEVOLAC, LAEVOLAC EPS, LAEVOSAN, LANITOP, LENTOKALIUM, MEGESTIL, MIONEVRASI, AULIN, BEZALIP, BI EUGLUCON, BI EUGLUCON M, DILATREND, EUGLUCON 5, FLUNOX, OSSITEN, PEPTAZOL, TATIONIL, TORADIUR, TOXEPASI 400, TRONAN.

Società: Roche S.p.a., piazza Durante n. 11 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali «Ismo» «20» 50 compresse 20 mg, A.I.C. n. 025764010; «Ismo» «Diffutab» 30 compresse 40 mg, A.I.C. n. 025764022; «Kombetin» iv 5 fiale 1 ml 1/8 mg, A.I.C. n. 006575029; «Laevolac» sciroppo 180 ml, A.I.C. n. 029565013; «Laevolac EPS» 20 bustine 10 g, A.I.C. n. 022711117; «Laevolac EPS» sciroppo 180 ml, A.I.C. n. 022711129; «Laevosan» infusione 250 ml 5%, A.I.C. n. 004840029; «Laevosan» infusione 500 ml 5%, A.I.C. n. 004840031; «Laevosan» infusione 500 ml 10%, A.I.C. n. 004840056; «Lanitop» 30 cpr. 0,1 mg, A.I.C. n. 022643011; «Lanitop» 40 cpr. 0,05 mg, A.I.C. n. 022643023; «Lanitop» iv 5 fiale 0,2 mg, A.I.C. n. 022643035; «Lanitop» gocce osi 10 ml 0,6%, A.I.C. n. 022643047; «Lentokalium» 40 cps. 600 mg, A.I.C. n. 024036042; «Megestil» 30 cpr. 160 mg, A.I.C. n. 027574019; «Mionevrasi» «Forte» 5 fiale liof. + 5 fiale solv., A.I.C. n. 011125034; «Aulin» 30 cpr. 100 mg, A.I.C. n. 025940026; «Aulin» «Mite» 30 bustine 50 mg, A.I.C. n. 025940040; «Aulin» 30 bustine 100 mg, A.I.C. n. 025940053; «Aulin» 10 supposte 200 mg, A.I.C. n. 025940065; «Bezalip» 50 confetti 200 mg, A.I.C. n. 024732012, «Bezalip» «Retard» 30 conf. 400 mg, A.I.C. n. 024732024; «Bi Euglucon» 40 cpr. riv. (400 + 2,5 mg), A.I.C. n. 022653012; «Bi Euglucon M» 40 cpr. riv. (400 + 2,5 mg), A.I.C. n. 028359014; «Dilatrend» 30 cpr. div. 25 mg, A.I.C. n. 027604014; «Euglucon 5» 30 cpr. 5 mg, A.I.C. n. 021575016; «Flunox» 20 cps. 30 mg, A.I.C. n. 022867016; «Flunox» 30 cps. 15 mg, A.I.C. n. 022867028; «Ossiten» «300» iv 6 fiale 300 mg, A.I.C. n. 026509036; «Ossiten» 10 cps. 400 mg, A.I.C. n. 026509051; «Peptazol» 14 cpr. 40 mg, A.I.C. n. 031111014; «Tationil» 10 flac. liof. 300 mg + 10 f. solv., A.I.C. n. 026185025; «Tationil» 10 flac. liof. 600 mg + 10 f. solv., A.I.C. n. 026185049; «Toradiur» 14 cpr. 10 mg, A.I.C. n. 028252017; «Toradiur» 5 fiale 10 mg 2 ml, A.I.C. n. 028252029; «Toradiur» 1 fiala 200 mg 20 ml, A.I.C. n. 028252031; «Toxepasi 400» 5 fiale liof. 400 mg + 5 fiale solv., A.I.C. n. 029166016; «Tronan» 10 conf. gastrores. 100 mg, A.I.C. n. 027758010; «Tronan» 20 conf. gastrores. 50 mg, A.I.C. n. 027758022, prodotti anteriormente al 29 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 261 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 26 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0195

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agiolax»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 599 del 17 dicembre 1999

Specialità medicinale: AGIOLAX.

Società: Madaus S.r.l., via Galvani n. 33 - 39100 Bolzano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Agiolax» granulato 250 g, A.I.C. n. 023714013, «Agiolax» granulato 100 g, A.I.C. n. 023714025 e «Agiolax» granulato 400 g, A.I.C. n. 023714037 prodotti anteriormente al 14 luglio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 333 del 21 giugno 1999 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 10 gennaio 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0196

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dynamisan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 600 del 17 dicembre 1999

Specialità medicinale: DYNAMISAN.

Società: Mipharm S.p.a., via B. Quaranta n. 12 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Dynamisan» 20 flac. sol. orale 3 g/10 ml, A.I.C. n. 029256017 prodotti anteriormente al 29 giugno 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 256 del 19 maggio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 26 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0197

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cycloviran»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 601 del 20 dicembre 1999

Specialità medicinale: CYCLOVIRAN:

«8% sospensione» 1 flacone 100 ml - A.I.C. n. 025299088.

Titolare A.I.C.: Società Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica schema posologico.

Si approva la rimozione della limitazine d'uso della sospensione (flacone 100 ml all'8%) in bambini di età inferiore a due anni affetti da varicella e conseguente aggiunta di schema posologico. I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A0203

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene GNR».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 602 del 20 dicembre 1999

Specialità medicinale: KETOPROFENE GNR:

«5 g/100 mg unguento» 1 tubo da 50 g - A.I.C. n. 025149055.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura decreto legislativo n. 539/1992 (escluso OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto indicata tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (decreto legislativo n. 539/1992 del 30 dicembre 1992, art. 2, comma 1).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A0205

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lutrelef»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 608 del 20 dicembre 1999

Specialità medicinale: LUTRELEF:

1 flaconcino liof. 0,8 mg + fiala solvente 10 ml + siringa - A.I.C. n. 026948024.

Titolare A.I.C.: Ferring S.r.l., via A. Corti, 11 - 20133 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - in sostituzione.

Si approva la sostituzione della confezione, della specialità medicinale in oggetto indicata da:

1 flaconcino liof. 0,8 mg + fiala solvente 10 ml + siringa (A.I.C. n. 026948024), a:

flaconcino liof. 0,8 mg + flaconcino solvente 10 ml + siringa - A.I.C. n. 026948036 (in base 10), 0T0DG4 (in base 32).

00A0206

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mestinon»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 610 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: MESTINON.

Società: ICN Pharmaceutical Germany GmbH, Bolongarostrasse 82-84, D - 65929 Frankfurt/Main.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Mestinon» 20 compresse divisibili 60 mg, A.I.C. n. 009286016 prodotti anteriormente al 2 luglio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 313 del 2 giugno 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 29 dicembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0198

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Primesin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 611 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: PRIMESIN:

«20 mg capsule» 28 capsule - A.I.C. n. 029416031;

«40 mg capsule» 14 capsule - A.I.C. n. 029416043.

Titolare A.I.C.: L P B istituto farmaceutico S.p.a., strada statale 233 (Varesina), km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica schema posologico.

Si approva l'estensione dello schema posologico (40 mg 2 volte al dì) con relativa modifica del foglio illustrativo e del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A0204

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Adenoscan», «Amiodar», «Bidiabe», «Bimixin», «Biterol», «Carpantin», «Chenossil», «Creatergyl», «Danatrol», «Depamide», «Deursil», «Diastabol», «Endotelon», «Enterogermina», «Flectadol», «Foliplus», «Fongamil», «Fraxiparina», «Gabitril», «Idro P2», «Idrolone», «Inocor», «Kayexalate», «Krenosin», «Lioton», «Lutoral», «Modalina», «Muco 4», «Mucolitico», «Nefadar», «Neg Gram», «Nopron», «Osmolac», «Osmolac EPS», «Pantetina», «Parmodalin», «Plaquenil», «Pleiamide», «Skelid», «Sucramal», «Talwinsup», «Tiklid», «Veralipril», «Victan», «Vit. K Maggioni».

Estratto decreto n. 776 del 29 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Sanofi Winthrop S.p.a., con sede in via G. B. Piranesi, 38 - Milano, con codice fiscale n. 00730870151.

Specialità medicinale: ADENOSCAN:

confezione: A.I.C. n. 033245010/M - 6 flaconcini 30 mg 10 ml iv.

Specialità medicinale AMIODAR:

confezione:

A.I.C. n. 025035015 - «200 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 025035027 - «150 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale.

Specialità medicinale: BIDIABE:

confezione: A.I.C. n. 019751027 - «125 mg/30 mg compresse» 20 compresse.

Specialità medicinale: BIMIXIN:

confezione:

A.I.C. n. 008477061 - «25.000 U.I. + 2.500 U.I. compresse» 16 compresse;

A.I.C. n. 008477073 - «150.000 U.I. + 15.000 U.I. sciroppo» 1 flacone da 60 ml.

Specialità medicinale: BITEROL:

confezione A.I.C. n. 026914022 - «8 mg/g soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 10 ml.

Specialità medicinale: CARPANTIN:

confezione: A.I.C. n. 023386042 - «sciroppo» flacone 160 g.

Specialità medicinale: CHENOSSIL:

confezione:

A.I.C. n. 023203058 - «250 mg capsule rigide» 20 capsule rigide;

A.I.C. n. 023203060 - «250 mg capsule rigide» 30 capsule rigide;

A.I.C. n. 023203072 - «250 mg capsule rigide» 40 capsule rigide.

Specialità medicinale: CREATERGYL:

confezione:

A.I.C. n. 021605011 - «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare/endovenoso» 5 fiale 250 mg + 5 fiale 2,5 ml;

A.I.C. n. 021605023 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare/endovenoso» 2 flac. 500 mg + 2 fiale 4 ml;

A.I.C. n. 021605035 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e per infusione endovenosa» 1 flac. 1 g + 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 021605047 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule.

Specialità medicinale: DANATROL:

confezione:

A.I.C. n. 025021041 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 025021054 - «200 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 025021066 - «50 mg capsule rigide» 30 capsule.

Specialità medicinale: DEPAMIDE:

confezione: A.I.C. n. 023105024 - «300 mg capsule rigide» 30 capsule.

Specialità medicinale: DEURSIL:

confezione:

A.I.C. n. 023605013 - «50 mg capsule rigide» 20 capsule rigide;

A.I.C. n. 023605025 - «50 mg capsule rigide» 40 capsule rigide;

A.I.C. n. 023605037 - «50 mg capsule rigide» 60 capsule rigide;

A.I.C. n. 023605076 - «150 mg capsule rigide» 20 capsule rigide;

A.I.C. n. 023605088 - «150 mg capsule rigide» 30 capsule rigide;

A.I.C. n. 023605090 - «150 mg capsule rigide» 40 capsule rigide;

A.I.C. n. 023605102 - «300 mg capsule rigide» 10 capsule rigide;

A.I.C. n. 023605114 - «300 mg capsule rigide» 20 capsule rigide;

A.I.C. n. 023605126 - «450 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 023605138 - «450 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 023605140 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 023605153 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 023605165 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule rigide a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 023605177 - «225 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 40 capsule rigide a rilascio prolungato.

Specialità medicinale: DIASTABOL:

confezione:

A.I.C. n. 033243015/M - 40 compresse 50 mg;

A.I.C. n. 033243027/M - 40 compresse 100 mg.

Specialità medicinale: ENDOTELON:

confezione: A.I.C. n. 026606018 - «50 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Specialità medicinale: ENTEROGERMINA:

confezione:

A.I.C. n. 013046014 - «1 miliardo di spore sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml;

A.I.C. n. 013046026 - «1 miliardo di spore sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml.

Specialità medicinale: FLECTADOL:

confezione:

A.I.C. n. 022620140 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im e ev» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 2,5 ml;

A.I.C. n. 022620153 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im e ev» 3 flaconcini + 3 fiale solventi da 2,5 ml;

A.I.C. n. 022620165 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im e ev» 6 flaconcini + 6 fiale solventi da 2,5 ml;

A.I.C. n. 022620177 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im e ev» 10 flaconcini + 10 fiale solventi da 2,5 ml;

A.I.C. n. 022620189 - «1000 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im e ev» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 5 ml;

A.I.C. n. 022620191 - «1000 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im e ev» 6 flaconcini + 6 fiale solventi da 5 ml;

A.I.C. n. 022620203 - «1000 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso im e ev» 10 flaconcini + 10 fiale solventi da 5 ml;

A.I.C. n. 022620215 - «500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 022620227 - «1000 mg polvere per soluzione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 022620239 - «1000 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 022620241 - «200 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 022620254 - «0,6 g supposte bambini» 10 supposte;

A.I.C. n. 022620266 - «1,3 g supposte adulti» 10 supposte.

Specialità medicinale: FOLIPLUS:

confezione:

A.I.C. n. 028056012 - «15 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 028056024 - «15 mg polvere e solvente per soluzione orale» 10 flaconcini.

Specialità medicinale: FONGAMIL:

confezione:

A.I.C. n. 029530019 - «1% crema» tubo 15 g;

A.I.C. n. 029530021 - «1% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 029530033 - «300 mg ovuli» 3 ovuli;

A.I.C. n. 029530045 - «900 mg ovulo» 1 ovulo.

Specialità medicinale: FRAXIPARINA:

confezione:

A.I.C. n. 026736064 - «2.850 U.I. Antixa soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,3 ml;

A.I.C. n. 026736076 - «3.800 U.I. Antixa soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite 0,4 ml;

A.I.C. n. 026736088 - «5.700 U.I. Antixa soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,6 ml;

A.I.C. n. 026736090 - «7.600 U.I. Antixa soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,8 ml;

A.I.C. n. 026736102 - «9.500 U.I. Antixa soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite 1 ml.

Specialità medicinale: GABITRIL:

confezione:

A.I.C. n. 032951016/M - 50 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 032951028/M - 100 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 032951030/M - 50 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 032951042/M - 100 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 032951055/M - 50 compresse 15 mg;

A.I.C. n. 032951067/M - 100 compresse 15 mg.

Specialità medicinale: IDRO P2:

confezione:

A.I.C. n. 001635147 - «200 mg + 10 mg soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 001635150 - «500 mg + 25 mg soluzione iniettabile» 3 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 001635162 - «1 g + 50 mg soluzione iniettabile» 3 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 001635174 - «112,5 mg + 5 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 001635198 - «225 mg + 10 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Specialità medicinale: IDROLONE:

confezione: A.I.C. n. 023277041 - «10 mg capsule molli» 20 capsule.

Specialità medicinale: INOCOR:

confezione: A.I.C. n. 026133025 - «100 mg/20 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala 20 ml.

Specialità medicinale: KAYEXALATE:

confezione: A.I.C. n. 021394022 - «100 mg/g polvere per sospensione orale» flacone 453,6 g.

Specialità medicinale: KRENOSIN:

confezione: A.I.C. n. 028990012 - «6 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml.

Specialità medicinale: LIOTON:

confezione:

A.I.C. n. 024946030 - «500 U.I. gel» tubo da 50 g;

A.I.C. n. 024946042 - «1000 U.I. gel» tubo da 50 g.

Specialità medicinale: LUTORAL:

confezione: A.I.C. n. 018635021 - «20 mg compresse» 12 compresse.

Specialità medicinale: MODALINA:

confezione:

A.I.C. n. 019184050 - «1 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 019184062 - «2 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Specialità medicinale: MUCO 4:

confezione:

A.I.C. n. 027425089 - «37,4 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 027425091 - «37,4 mg granulato» 30 bustine;

A.I.C. n. 027425127 - «37,4 mg/5 ml sospensione orale» flacone 120 ml.

Specialità medicinale: MUCOLITICO:

confezione:

A.I.C. n. 023477110 - «0,7% sciroppo» 1 flacone 135 ml;

A.I.C. n. 023477146 - «60 mg granulato» 30 bustine.

Specialità medicinale: NEFADAR:

confezione:

A.I.C. n. 028924013 - «100 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 028924025 - «200 mg compresse» 28 compresse.

Specialità medicinale: NEG GRAM:

confezione:

A.I.C. n. 020321055 - «500 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 020321067 - «1 g compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 020321081 - «6 g/100 ml sospensione orale» flacone 150 ml.

Specialità medicinale: NOPRON:

confezione:

A.I.C. n. 025566047 - «230 mg/100 g sciroppo» flacone 200 g;

A.I.C. n. 025566050 - «30 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Specialità medicinale: OSMOLAC:

confezione:

A.I.C. n. 029160013 - «10 g granulato» 20 bustine;

A.I.C. n. 029160025 - «66,7 g/100 ml sciroppo» flacone 200 ml.

Specialità medicinale: OSMOLAC EPS:

confezione:

A.I.C. n. 027061023 - «10 g granulato» 20 bustine;

A.I.C. n. 027061035 - «66,7 g/100 ml sciroppo» flacone 200 ml.

Specialità medicinale: PANTETINA:

confezione: A.I.C. n. 009559067 - «300 mg capsule rigide» 30 capsule.

Specialità medicinale: PARMODALIN:

confezione: A.I.C. n. 011531035 - «10 mg + 1 mg copresse rivestite» 25 compresse.

Specialità medicinale: PLAQUENIL:

confezione:

A.I.C. n. 013967031 - «200 mg compresse rivestite» 25 compresse;

A.I.C. n. 013967043 - «200 mg compresse rivestite» 100 compresse.

Specialità medicinale: PLEIAMIDE:

confezione: A.I.C. n. 026100040 - «125 mg + 400 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite.

Specialità medicinale: SKELID:

confezione: A.I.C. n. 031966017/M - «200 mg compresse» 28 compresse.

Specialità medicinale: SUCRAMAL:

confezione:

A.I.C. n. 025724030 - «1 g granulato» 30 bustine;

A.I.C. n. 025724042 - «1 g comprese masticabili» 40 compresse.

Specialità medicinale: TALWINSUP:

confezione:

A.I.C. n. 023056031 - «50 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 023056043 - «50 mg supposte» 12 supposte.

Specialità medicinale: TIKLID:

confezione: A.I.C. n. 024453021 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Specialità medicinale: VERALIPRIL:

confezione: A.I.C. n. 025272016 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule.

Specialità medicinale: VICTAN:

confezione: A.I.C. n. 026341014 - «2 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Specialità medicinale: VIT.K MAGGIONI:

confezione:

A.I.C. n. 001032034 - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 001032046 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml.

Sono ora trasferite alla società: Synthelabo S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 - Milano, codice fiscale n. 06685100155.

Con conseguente modifica della denominazione sociale e sede legale in Sanofi-Synthelabo S.p.a., via G.B. Piranesi, 38, Milano, codice fiscale n. 06685100155.

Produzione, confezionamento e controllo: la produzione, controllo e confezionamento delle suddette specialità viene mantenuta presso le officine così come precedentemente autorizzate, eccetto nei casi di seguito riportati:

«Bidiabe» (019751027) viene rinunciata l'officina Laboratori Guidotti S.p.a., via Trieste, 40, Pisa, e rimane confermata l'officina Sanofi Winthrop Industries, Rue de la Vierge, Ambares (Francia);

«Bimixin» (008477073 - 008477061) viene rinunciata l'officina Sofar S.p.a., via Firenze, 40, Trezzano Rosa (Milano), e confermate rispettivamente l'officina farmaceutica Sanofi Winthrop Productos Farmaceuticos L.DA, Carrascal de Manique, Alcabideche Cascais (Portogallo), e l'officina Sanofi Winthrop SA, Carretera de la batloria a Hostalric km 1,4, Riells Y Viabrea Girona (Spagna);

«Deursil» (023605013/025/037/076/088/090/102/114/126/138/140/153/165/177) viene rinunciata l'officina farmaceutica Giuliani S.p.a., via Sondrio, 12, Cernusco sul Naviglio (Milano), e confermata la produzione completa presso l'officina Sanofi Winthrop SA, Carretera de la batloria a Hostalric km 1,4, Riells Y Viabrea Girona (Spagna);

«Flectadol» (022620140/153/165/177/189/191/203), limitatamente alla fiala solvente, le fasi di produzione, confezionamento e controllo vengono effettuate presso l'officina Chinoin Pharmaceutical And Chemical Works CO L.TD, To U 1-5 Budapest (Ungheria);

«Chenossil» (023203058/060/072), Fongamil (029530019/021/033/045), Mucolitico (023477110), Nefadar (028924013/025) per le confezioni sopra specificate la produzione completa viene effettuata presso l'officina Montefarmaco S.p.a., via G. Galilei, Pero (Milano);

«Lioton» (024946030/042) viene rinunciata l'officina A. Menarini industrie farmaceutiche riunite, via Sette Santi, 3, Firenze, e confermata l'officina Sanofi Winthrop Industrie, 1-3 Alee de la Neste - Z.I. en Sigal, Colomiers (Francia);

«Pleiamide» (026100040) viene rinunciata l'officina Berlin Chemie AG, Glienicker Weg 125-127, Berlin (Germania) e confermata la produzione completa presso Sanofi Winthrop Industries, Rue de la Vierge - Ambares (Francia);

«Sucramal» (025724042) vengono rinunciate le officine Laboratori Guidotti S.p.a., via Trieste, 40, Pisa, A. Menarini Industrie Sud S.r.l., via Campo di Pile (L'Aquila), Dompè S.p.a., via Campo di Pile (L'Aquila) e confermata la produzione completa presso l'officina Sanofi Winthrop LTD, Edgefield Avenue, Fawdon Newcastle Upon - Tyne (Ucraina), mentre per il «Sucramal» (025724030) vengono rinunciate le officine Dompè S.p.a., via Campo di Pile (L'Aquila),

Laboratori Guidotti S.p.a., via Trieste, 40, Pisa, Lamp S. Prospero S.p.a., via della Pace, 25/A, S. Prospero (Modena) e confermata l'officina farmaceutica suddetta Sanofi Winthrop LTD (Ucraina).

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0207

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cebroton»

Estratto decreto n. 838 del 9 dicembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società San Carlo Farmaceutici S.p.a., con sede in Tor Maggiore, Santa Palomba - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 00432190585.

Specialità medicinale: CEBROTON:

confezione:

3 fiale 500 mg 4 ml - A.I.C. n. 024576136;

1 fiala 1000 mg 5 ml - A.I.C. n. 024576151;

3 fiale 1000 mg 5 ml - A.I.C. n. 024576163;

5 fiale 500 mg 4 ml - A.I.C. n. 024576175,

è ora trasferita alla società: Tubilux Pharma S.p.a., con sede in via Costarica, 20/22, Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 05406661008.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0208

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisiofer»

Estratto decreto n. 839 del 9 dicembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Cortissone S.r.l., con sede in via Melzi d'Eril, 29, Milano, con codice fiscale n. 10070600159.

Specialità medicinale: LISIOFER:

confezione: 10 contenitori monodose 8 ml - A.I.C. n. 018901037,

è ora trasferita alla società: Laboratorio Chimico Garant S.r.l., con sede in via Melzi d'Eril, 29, Milano, con codice fiscale n. 01668650151.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0209

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Premarin»

Estratto decreto n. 841 del 9 dicembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale 00130300874.

Specialità: PREMARIN:

confezione:

crema ginecologica c/appl. 25 g 62,5% - A.I.C. n. 002792063;

crema 25 g 62,5% - A.I.C. n. 002792099;

20 compresse vaginali - A.I.C. n. 002792125,

è ora trasferita alla società: Wyeth Medica Ireland, con sede in Little Connell Newbrige, Co. Kildare (Irlanda), rappresentata in Italia dalla società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale 00130300874.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottontunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0210

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Albuman berna», «Anatoxal di berna», «Anatoxal di te berna», «Anatoxal di te per berna», «Globuman berna», «Hepuman B», «Infloran berna», «Lyssavac N berna», «Moraten berna», «Mumaten berna», «Otalgan berna», «Rabuman berna», «Rhesuman berna», «Rubeaten berna», «Siero contro la gangrena gassosa», «Tetatox berna», «Tetuman berna», «Triviraten berna», «Vaccino berna contro morbillo e rosolia».

Estratto decreto n. 842 del 9 dicembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, con sede in Rehhagstrasse, 79, Berna (Svizzera), rappresentata dalla società Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede in via Bellinzona, 39 Como, con codice fiscale 00190430132.

Specialità medicinale: ALBUMAN BERNA:

confezione:

A.I.C. n. 023948019 - 1 flac. 10 ml 25%;

A.I.C. n. 023948021 - 1 flac. 20 ml 25%;

A.I.C. n. 023948033 - «25%» 1 flac. 50 ml;

A.I.C. n. 023948045 - 1 flac. 100 ml 25%;

A.I.C. n. 023948058 - 1 flac. 10 ml 20%;

A.I.C. n. 023948060 - 1 flac. 20 ml 20%;

A.I.C. n. 023948072 - «20%» 1 flac. 50 ml;

A.I.C. n. 023948084 - 1 flac. 100 ml 20%;

A.I.C. n. 023948096 - «20%» flac. 50 ml + set infus;

A.I.C. n. 023948108 - «25%» flac. 50 ml + set infus.

Specialità medicinale: ANATOXAL DI BERNA:

confezione: A.I.C. n. 006590018 - 1 fiala 0,5 ml.

Specialità medicinale: ANATOXAL DI TE BERNA:

confezione:

A.I.C. n. 006255018 - 1 fiala 0,5 ml;

A.I.C. n. 006255044 - «AD» 1 fiala 0,5 ml;

A.I.C. n. 006255057 - «BB» 1 fiala siringa 0,5 ml;

A.I.C. n. 006255069 - «AD» 1 fiala siringa 0,5 ml;

A.I.C. n. 006255071 - «BB» 10 fiale soluz. iniett. im 0,5 ml;

A.I.C. n. 006255083 - «BB» 10 sir. preriemp. soluz. iniett. im 0,5 ml;

A.I.C. n. 006255095 - «AD» 10 siringhe preriemp. soluz. iniett. im 0,5 ml;

A.I.C. n. 006255107 - «AD» 10 fiale soluz. iniett. im 0,5 ml.

Specialità medicinale: ANATOXAL DI TE PER BERNA:

confezione:

A.I.C. n. 006401018 - 1 fiala 0,5 ml;

A.I.C. n. 006401020 - 1 fiala siringa 0,5 ml;

A.I.C. n. 006401044 - 10 fiale soluz. iniett. im 0,5 ml;

A.I.C. n. 006401057 - 10 siringhe preriemp. soluz. iniett. im 0,5 ml.

Specialità medicinale: GLOBUMAN BERNA:

confezione:

A.I.C. n. 008806022 - 1 flacone 2 ml;

A.I.C. n. 008806034 - 1 fiala siringa 2 ml;

A.I.C. n. 008806059 - iv 1 flac. 1 g + flac. solv. 20 ml;

A.I.C. n. 008806061 - iv 1 flac. 2,5 g + flac. solv. 50 ml;

A.I.C. n. 008806073 - iv 1 flac. 5 g + flac. solv. 100 ml.

Specialità medicinale: HEPUMAN B:

confezione:

A.I.C. n. 025260011 - 1 flac. 200 U.I. 2 ml;

A.I.C. n. 025260023 - 1 flac. 400 U.I. 2 ml.

Specialità medicinale: INFLORAN BERNA:

confezione: A.I.C. n. 024037018 - 20 capsule 0,25 g.

Specialità medicinale: LYSSAVAC N BERNA:

confezione: A.I.C. n. 024407025 - 1 flac. liof. 1 dose + solv. 1 ml.

Specialità medicinale: MORATEN BERNA:

confezione:

A.I.C. n. 026983015 - vacc. liof. 1 dose + f. solv. 0,5 ml;

A.I.C. n. 026983027 - vacc. liof. 1 dose + fl. sir. 0,5 ml.

Specialità medicinale: MUMATEN BERNA:

confezione: A.I.C. n. 028446019 - vacc. liof. 1 dose + solv.

Specialità medicinale: OTALGAN BERNA:

confezione:

A.I.C. n. 004398018 - «1% + 5% gocce auricolari, soluzione» flacone da 6 g;

A.I.C. n. 004398020 - «1% + 5% gocce auricolari, soluzione» flacone da 12 g.

Specialità medicinale: RABUMAN BERNA:

confezione: A.I.C. n. 024492011 - 1 fl. 300 U.I. 2 ml.

Specialità medicinale: RHESUMAN BERNA:

confezione:

A.I.C. n. 021975014 - 1 flac. 2 ml 200 mcg im;

A.I.C. n. 021975026 - 1 flacone 100 mcg 1 ml;

A.I.C. n. 021975038 - 1 flac. 300 mcg 2 ml im.

Specialità medicinale: RUBEATEN BERNA:

confezione:

A.I.C. n. 025590011 - 1 fl vacc. liof. + f. solv. 0,5 ml;

A.I.C. n. 025590023 - 1 fl vacc. liof. + f. solv. in sirin.

Specialità medicinale: SIERO CONTRO LA GANGRENA GASSOSA:

confezione:

A.I.C. n. 005750017 - 1 flacone 10 ml = 25000 U.I.;

A.I.C. n. 005750029 - 10 flaconi soluz. iniett. im 10 ml = 25000 U.I.

Specialità medicinale: TETATOX BERNA:

confezione:

A.I.C. n. 019110016 - 1 f. 0,5 ml;

A.I.C. n. 019110028 - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 019110030 - 10 sir. preriemp. soluz. iniett. im 0,5 ml;

A.I.C. n. 019110042 - 10 fiale soluz. iniett. im 0,5 ml.

Specialità medicinale: TETUMAN BERNA:

confezione:

A.I.C. n. 021178013 - 1 flac. 500 U.I. 2 ml im;

A.I.C. n. 021178025 - 1 flac. 250 U.I. 2 ml im;

A.I.C. n. 021178037 - 1 fiala siringa 250 U.I. 2 ml im;

A.I.C. n. 021178049 - 1 fiala siringa 500 U.I. 2 ml im.

Specialità medicinale: TRIVIRATEN BERNA:

confezione:

A.I.C. n. 027356017 - 1 flac. liof. 1 dose + solv. 0,5 ml;

A.I.C. n. 027356029 - 1 fl. liof. 1 dose + fl. sir. 0,5 ml.

Specialità medicinale: VACCINO BERNA CONTRO MORBILLO E ROSOLIA:

confezione: A.I.C. n. 027978016 - fl. liof. 1 dose + fl. sir. 0,5 ml,

sono ora trasferite alla società: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede in via Bellinzona, 39 - Como, con codice fiscale 00190430132.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della publicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0211

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inferil»

Estratto decreto MCR n. 882 del 20 dicembre 1999

Specialità medicinale: INFERIL, nella forma e confezione: «62,5 mg sciroppo» 10 contenitori monodose da 14 ml.

Titolare A.I.C.: Società Pharmarecord r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730, codice fiscale 01313330597, è apportata la seguente modifica.

Modifiche apportate, confezione: in sostituzione della confezione:

«62,5 mg sciroppo» 10 contenitori monodose da 14 ml - A.I.C. n. 019750102);

è autorizzata la confezione:

«62,5 mg sciroppo» 15 contenitori monodose da 14 ml.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione, ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«62,5 mg sciroppo» 15 contenitori monodose da 14 ml;

A.I.C. n. 019750140 (in base 10) - 0LUR7W (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche già autorizzate.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 019750102, in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0212

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Akineton»

Decreto MFR n. 901 del 20 dicembre 1999

Specialità medicinale: AKINETON, nella forma e confezione: «R» 50 confetti 4 mg - A.I.C. n. 028330025.

Titolare A.I.C.: Knoll Ag di Ludwigshafen/Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla società Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa n. 35, codice fiscale 08501270154.

Modifiche apportate: forma farmaceutica: in sostituzione della forma e confezione: «R» 50 confetti 4 mg - A.I.C. n. 028330025 è ora autorizzata la forma e confezione: «4 mg compresse a rilascio prolungato», 50 compresse.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Ludwigshafen/Rhein (Germania); le operazioni terminali di confezionamento e i controlli sul prodotto finito possono essere effettuati anche dalla società Knoll farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Liscate (Milano).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«4 mg compresse a rilascio prolungato», 50 compresse;

A.I.C. n. 028330037 (in base 10) - 0V0L1P (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: biperidene cloridrato 4,0 mg;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, cera carnauba, idrossipropilcellulosa, lattosio, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, ossido di ferro giallo (E 172), polietilenglicole 400, polietilenglicole 6000, polivinilpirrolidone, silice colloidale, sodio laurilsolfato, talco, titanio biossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento coadiuvante di tutte le forme di parkinsonismo (morbo di Parkinson, sindrome parkinsoniana post-encefalitica, sindrome parkinsoniana arteriosclerotica, sindrome extrapiramidale da neurolettici).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0213

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lutenyl»

Estratto decreto n. 909 del 20 dicembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Schering S.p.a., con sede in via L. Mancinelli, 11, Milano, con codice fiscale 00750320152.

Specialità medicinale: LUTENYL.

Confezione: A.I.C. n. 028199014 - 30 compresse 5 mg,

è ora trasferita alla società: Theramex S.p.a., con sede in via Luigi Mancinelli, 11, Milano, con codice fiscale 12839400152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della publicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0214

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colpotrophine»

Estratto decreto n. 910 del 20 dicembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Schering S.p.a., con sede in via L. Mancinelli, 11, Milano, con codice fiscale 00750320152.

Specialità medicinale: COLPOTROPHINE:

confezione:

A.I.C. n. 026613024 - 15 capsule ginecologiche 10 mg;

A.I.C. n. 026613048 - crema ginecologica 30 g + applicatore,

è ora trasferita alla società: Theramex S.p.a., con sede in via Luigi Mancinelli, 11, Milano, con codice fiscale 12839400152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della publicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0215

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duphaciclina spray»

Decreto n. 141 del 10 dicembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario DUPHACICLINA SPRAY ossitetraciclina cloridrato spray per uso topico.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a. - Strada Manara, 5/A, Parma, codice fiscale 00278930490.

Produttore: Norbrook Laboratories Ltd - Newry - U.K.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: bomboletta spray da 156 ml - A.I.C. n. 101979019.

Composizione:

ossitetraciclina cloridrato 3,21 g (pari a ossitetraciclina 2,97 g);

eccipienti e propellente (così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Specie di destinazione: bovini - ovini.

Indicazioni terapeutiche: nella prevenzione e trattamento di infezioni superficiali e della cute, ferite traumatiche o chirurgiche e infezioni del piede provocate da organismi sensibili all'ossitetraciclina.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0053

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flumisol»

Decreto n. 142 del 10 dicembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario FLUMISOL.

Titolare A.I.C.: Sanofi Santé et Nutrition Animale, Z.I. de la Ballestière - BP 126, 33501 Libourne (Francia), rappresentata in Italia dalla società Sanofi Winthrop S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano - Via Piranesi, 38, codice fiscale 00730870151.

Produttore: Sanofi Nutrition Animale Z.I. Route de Très-le-bois - B.P. 372 - 22603 Loudeac Cedex (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 102582018;

bottiglia da 5 litri - A.I.C. n. 102582020.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: flumequina 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: terapia della colibacillosi dei polli da carne.

Specie di destinazione: polli da carne.

Tempi di attesa: carni: 2 giorni.

Da non usare nella gallina per uova da destinare al consumo umano.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decorrenza ed efficacia del vaccino: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0052

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% sintofarm».

Decreto n. 143 del 15 dicembre 1999

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% SINTOFARM (ex integratore medico Oxifarm).

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a., con sede legale e fiscale in Guastalla (Reggio Emilia) via Togliatti, 5, codice fiscale 00273680355.

Produttore: Eurhema S.r.l., via Leopardi, 2 - Cavriago (Reggio Emilia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 2 kg - A.I.C. n. 102642016;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102642028.

Composizione: ogni 1000 grammi di prodotto contiene:

ossitetraciclina 200 g;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte; suini; broiler e tacchini.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broiler: malattie batteriche respiratorie e gastrointestinali;

tacchini: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche.

Tempo di attesa:

vitelli da latte 10 giorni;

suini 9 giorni;

broiler 5 giorni;

tacchini 8 giorni.

Validità: medicinale veterinario prefabbricato 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0051

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Oxifarm»

Decreto n. 144 del 15 dicembre 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi: OXIFARM.

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Guastalla (Reggio Emilia), via Togliatti, 5 - codice fiscale 00273680355.

Produttore: Eurhema S.r.l., sita in Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi, 2.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102641026.

Composizione: ogni 1000 grammi di prodotto contengono: ossitetraciclina 200 g.

Eccipienti: semola glutinata di granoturco q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, pesci.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni;

pesci: 30 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0079

Autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% liquido ascor chimici».

Decreto n. 145 del 15 dicembre 1999

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO ASCOR CHIMICI (ex integratore medicato Ossitetra 200 WS).

Titolare A.I.C.: Ascor chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in via Piana, 265, Capocolle di Bertinoro (Forlì).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102746017;

sacco da 5 kg - A.I.C n. 102746029.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

ossitetraciclina cloridrato 200 mg;

eccipienti: glucosio q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, broiler, tacchini, ovaiole e conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: pasteurellosi, polmoniti enzootiche, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broiler, tacchini e ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasterellosi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte 10 giorni;

suini 9 giorni;

broiler 5 giorni;

tacchini 8 giorni;

ovaiole 2 giorni (uova);

conigli 8 giorni;

Validità: 15 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 146 del 15 dicembre 1999

Medicinale veterinario prefabbricato OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO ASCOR CHIMICI (ex integratore medicato Ossifac 200 L).

Titolare A.I.C.: Ascor chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in via Piana, 265, Capocolle di Bertinoro (Forlì).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 1 litro - A.I.C. n. 102754013;

tanica da 5 litri - A.I.C n. 102754025.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

ossitetraciclina 200 mg;

eccipienti: sodio formaldeide solfossilato 1 mg, 2-pirrolidone 400 mg, magnesio ossido 100 mg, monoetanolamina 12 mg, acqua depurata q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: vitelli da latte; suini; broiler, tacchini, ovaiole e conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: pasteurellosi, polmoniti enzootiche, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broiler, tacchini e ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, salmonellosi, pasterellosi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte 10 giorni;

suini 9 giorni;

broiler 5 giorni;

tacchini 8 giorni;

ovaiole 2 giorni (uova);

conigli 8 giorni;

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0050-00A0049

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Defencat Cycle»

Decreto n. 153 del 15 dicembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario DEFENCAT CYCLE schiuma ad uso esterno per gatti.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/108/01/00/00.

Titolare A.I.C.: Virbac S.a. - Carros - Cedex Francia, rappresentante per l'Italia Virbac S.r.l. di Milano.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Carros - Cedex, Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 126 g (150 ml) di soluzione - A.I.C. n. 102902018.

Composizione: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: infezioni dovute a parassiti sensibili al fenycarb e alla permetrina.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0054

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Avinew»

Decreto n. 154 del 21 dicembre 1999

Medicinale per uso veterinario AVINEW vaccino liofilizzato, a virus vivi apatogeni, contro la pseudopeste dei polli (ceppo VG/GA).

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., via V. Pisani, 16 - Milano, codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Chignolo Po (Pavia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio con 1 flacone di vaccino da 1000 dosi - A.I.C. n. 102922010;

astuccio con 1 flacone di vaccino da 2000 dosi - A.I.C. n. 102922022;

astuccio con 1 flacone di vaccino da 5000 dosi - A.I.C. n. 102922034;

scatola 10 flaconi di vaccino da 1000 dosi - A.I.C. n. 102922046.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene:

principio attivo: virus apatogeno della pseudopeste, ceppo VG/GA, con titolo non inferiore a$10^{5.5}$ DIE50;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli da carne.

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della pseudopeste.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 13 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0055

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ampitab»

Decreto n. 155 del 21 dicembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario AMPITAB (ampicillina triidrato) sospensione orale per gatti.

Titolare A.I.C.: Chassot GmbH - Parkstrasse 10 - Ravensburg (Germania).

Produttore: Pencef Pharma GmbH - Betriebsstätte Johannisthal Strasse am Flugplatz 6-D-12487 Berlin (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone con contagocce da 10 ml - A.I.C. n. 102501018.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: ampicillina triidrato Ph.Eur. 438,8 mg corrisponde ad ampicillina 380 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatto.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di tutte le malattie infettive locali o sistematiche degli apparati respiratorio, digerente e urogenitale, per le infezioni della cute, delle ghiandole anali, delle articolazioni e dell'ombelico, per le ferite infette, gli ascessi e le infezioni secondarie nel corso di malattie virali, causate da batteri gram-positivi e gram-negativi ampicillino-sensibili.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0056

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rota TS 100»

Decreto n. 158 del 21 dicembre 1999

Specialità per uso veterinario ROTA TS 100, compresse per cani di taglia piccola.

Titolare A.I.C.: Chassot GmbH - Ravensburg - Germania.

Produttore: Sipharm AG - Gisseln (Svizzera) con effettuazione delle operazioni di controllo da parte di Chassot GmbH - Ravensburg - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 20 compresse rivestite da 100 mg - A.I.C. n. 102914013.

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

principi attivi: trimetoprim 16,70 mg, sulfadimidina 83,30 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani piccola taglia.

Indicazioni terapeutiche: per la terapia di infezioni causate da microrganismi sensibili alla sulfadimidina e al trimetoprim. Malattie infettive primarie e secondarie degli apparati respiratorio, digerente, urogenitale e della cute.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0062

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fuciderm»

Decreto n. 159 del 21 dicembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario FUCIDERM gel per cani.

Procedura mutuo riconoscimento n. SE/V/101/01.

Titolare A.I.C.: Leo Pharmaceutical Products - Vallerup (Danimarca).

Produttore: Leo Laboratories Ltd - Dublino (Irlanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: tubo da 15 g - A.I.C. n. 102881012.

Composizione: 1 g di gel contiene:

principi attivi: acido fusidico 5 mg, valerato di betametasone 1 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento topico delle piodermiti nel cane, quali la dermatite umida acuta (punti rossi) e l'intertrigine (dermatite delle pieghe della pelle).

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0061

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente Nobilis Marek THV liof».

Decreto n. 161 del 21 dicembre 1999

Medicinale veterinario prefabbricato DILUENTE NOBILIS MAREK THV LIOF alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. - Milano.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Boxmeer (Olanda).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102492016;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102492028.

Composizione: 1 ml contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: ricostituzione del vaccino Nobilis Marek Thv liof, vivo liofilizzato contro la malattia di Marek.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0060

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flamid»

Decreto n. 162 del 21 dicembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario FLAMID soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: Officina consortile di Aprilia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone multidose da 50 ml - A.I.C. n. 102390010;

flacone multidose da 100 ml - A.I.C. n.102390022.

Composizione: 100 ml contengono: principio attivo: diclofenac sodico 5 g.

Indicazioni: terapia sintomatica delle affezioni a carattere flogistico algido e piretico.

Tempo di attesa: carni 6 giorni.

Non somministrare ad animali il cui latte è destinato al consumo umano.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0059

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rota TS 500»

Decreto n. 164 del 21 dicembre 1999

Specialità per uso veterinario ROTA TS 500 compresse per cani di media e grande taglia.

Titolare A.I.C.: Chassot GmbH - Ravensburg - Germania.

Produttore: Sipharm AG - Gisseln (Svizzera), con effettuazione delle operazioni di controllo da parte di Chassot GmbH - Ravensburg - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 20 compresse rivestite da 500 mg - A.I.C. n. 102514027.

Composizione: 1 compressa rivestita contiene:

principi attivi: trimetoprim 83,30 mg, sulfadimidina 416,70 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani di media e grande taglia.

Indicazioni terapeutiche: per la terapia di infezioni causate da microrganismi sensibili alla sulfadimidina e al trimetoprim. Malattie infettive primarie e secondarie degli apparati respiratorio, digerente, urogenitale e della cute.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0058

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trimlac»

Decreto n. 165 del 21 dicembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario TRIMLAC.

Procedura mutuo riconoscimento n. IR/V/102/1/0/0.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited - Newry (Irlanda del Nord).

Produttore: il titolare dell'A.I.C.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 24 siringhe - A.I.C. n. 102715012;

scatola da 120 siringhe - A.I.C. n. 102715024.

Composizione: principi attivi: trimethoprim 40 mg, sulfadiazine 200 mg.

Specie di destinazione: bovine in lattazione.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di un ampio numero di mastiti cliniche nella vacca in lattazione causate da microorganismi sensibili all'associazione trimethoprim/sulfadiazina.

Tempo di attesa:

latte: 48 ore;

carne: 5 giorni. La mammella non può essere destinata al consumo umano.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0057

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Bb Cat»

Decreto n. 167 del 21 dicembre 1999

Prodotto per uso veterinario NOBIVAC Bb CAT vaccino inattivato contro bordetella bronchiseptica del gatto.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo n. 27, codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 102273012;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 102273024;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 102273036.

Composizione: 1 dose contiene:

principio attivo: antigene fimbriale di bordetella bronchiseptica > 400 U.E (Unità Elisa);

eccipienti: così cane indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei gatti sani contro bordetella bronchiseptica, uno degli agenti eziologici delle affezioni respiratorie del gatto.

Specie di destinazione: gatto.

Valdità: 24 mesi se conservato a 2-8 ºC.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0063

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vaccino vivo contro il diftero vaiolo dei polli per puntura alare liofilizzato».

Decreto R/N. 147 del 15 dicembre 1999

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale ad azione immunologica per uso veterinario VACCINO VIVO CONTRO IL DIFTERO VAIOLO DEI POLLI PER PUNTURA ALARE LIOFILIZZATO.

Titolare A.I.C.: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Via Bianchi n. 7 - Brescia - codice fiscale n. 00284840170.

Produttore: Izo S.p.a. - Via Cremona n. 282, Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 dosi + 1,2 ml di diluente - A.I.C. n. 101206035;

flacone da 1000 dosi + 12 ml di diluente - A.I.C. n. 101206011.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: profilassi del diftero vaiolo dei polli.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

00A0068

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vaccino vivo contro la pseudopeste dei polli "Brescia"».

Decreto R/N. 148 del 15 dicembre 1999

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 della specialità medicinale ad azione immunologica per uso veterinario VACCINO VIVO CONTRO LA PSEUDOPESTE DEI POLLI - BRESCIA.

Titolare A.I.C.: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Via Bianchi n. 9 - Brescia - codice fiscale n. 00284840170.

Produttore: Izo S.p.a. - Via Cremona n. 282, Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 25 dosi + diluente - A.I.C. n. 101203040;

flacone da 50 dosi + diluente - A.I.C. n. 101203053;

flacone da 100 dosi + diluente - A.I.C. n. 101203038;

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101203014;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101203065.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: profilassi della pseudopeste aviare.

Tempi di sospensione: nessuno.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

00A0067

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gumbovax»

Decreto R/N. 149 del 15 dicembre 1999

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale ad azione immunologica per uso veterinario GUMBOVAX vaccino vivo attenuato liofilizzato contro la malattia di Gumboro dei polli.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina di produzione sita in Chignolo Po (Pavia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101170052;

1 flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 101170049;

1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101170013;

10 flaconi da 1000 dosi cad. - A.I.C. n. 101170025;

10 flaconi da 2000 dosi cad. - A.I.C. n. 101170037.

Composizione: 1 dose di vaccino ricostituito contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli da carne - pollastre (da uova da consumo e da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della malattia di Gumboro dei polli da carne e delle pollastre.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

00A0066

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vaccino vivo attenuato contro la malattia di Gumboro Ceppo 1-64 PV».

Decreto R/N. 151 del 15 dicembre 1999

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale ad azione immunologica per uso veterinario VACCINO VIVO ATTENUATO CONTRO LA MALATTIA DI GUMBORO CEPPO 1-64 PV dei polli.

Titolare A.I.C.: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Via Bianchi n. 7 - Brescia - codice fiscale n. 00284840170.

Produttore: Izo S.p.a. - Via Cremona n. 282, Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101216012;

flacone da 4000 dosi - A.I.C. n. 101216036;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101216024.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: profilassi della malattia di Gumboro nei polli.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

00A0065

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vaccino vivo contro la encefalomielite aviare liofilizzato».

Decreto R/N. 152 del 15 dicembre 1999

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 della specialità medicinale ad azione immunologica per uso veterinario VACCINO VIVO CONTRO LA ENCEFALOMIELITE AVIARE LIOFILIZZATO.

Titolare: Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Via Bianchi n. 7 - Brescia - codice fiscale n. 00284840170.

Produttore: Izo S.p.a. - Via Cremona n. 282, Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

3 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101215010.

Composizione: ogni dose contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollastre.

Indicazioni terapeutiche: profilassi della encefalomielite aviare.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

00A0064

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ibvax»

Decreto N./R. 156 del 21 dicembre 1999

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario IBVAX vaccino vivo attenuato liofilizzato contro la bronchite infettiva dei polli.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina di produzione sita in Chignolo Po (Pavia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101184051;

1 flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 101184048;

1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101184036;

10 flaconi da 1000 dosi cad. - A.I.C. n. 101184012;

10 flaconi da 2000 dosi cad. - A.I.C. n. 101184024.

Composizione: 1 dose di vaccino ricostituito contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli da carne - pollastre (da uova e da consumo).

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della bronchite infettiva.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

00A0069

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Megabron»

Provvedimento n. 59 del 10 dicembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario MEGABRON.

Titolare A.I.C.: Acme S.r.l. - Cavriago (Reggio Emilia).

Oggetto del provvedimento: modifica officina di produzione per operazioni terminali di confezionamento.

Sono autorizzate le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale per uso veterinario suddetta presso l'officina Acme Drugs S.r.l. - Cavriago (Reggio Emilia).

00A0071

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bute»

Provvedimento n. 60 del 22 dicembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario BUTE granulare in bustine da 10 g - A.I.C. n. 100143039.

Titolare A.I.C.: Acme S.r.l. - Cavriago (Reggio Emilia).

Oggetto del provvedimento: modifica del periodo di validità.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità da 12 a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

00A0073

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cobactan L»

Provvedimento n. 61 del 22 dicembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario COBACTAN L.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0122/01/W01/00.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet S.r.l. - socio unico.

Oggetto del provvedimento: inserimento nelle confezioni del medicinale veterinario suddetto di salviette detergenti.

00A0074

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Baytril max»

Provvedimento n. 63 del 22 dicembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL MAX flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102467014.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. - Viale Certosa 130 - Milano.

Oggetto del provvedimento: modifica del periodo di validità da 24 a 36 mesi.

Il periodo di validità è ora esteso a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

00A0075

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amoxilin»

Decreto n. 140 del 10 dicembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario AMOXILIN buste da 100 e 1000 g, A.I.C. numeri 102341017 e 102341029.

Titolare A.I.C.: società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 01396760525.

Modifica apportata: confezioni:

è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: busta da 5000 g, A.I.C. n. 102341031.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0070

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylanox solubile».

Decreto n. 150 del 15 dicembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario TYLANOX SOLUBILE.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, con sede legale e fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733 - codice fiscale n. 00426150488.

Produttore: Industria italiana integratori Trei S.p.a., via Pietro Bembo, 12 - Modena, officina di produzione: Rio Saliceto (Reggio Emilia) - Italia.

Modifiche apportate alle confezioni:

flacone da 1 kg in sostituzione del sacchetto da 1 kg già in commercio, resta invariato il numero di A.I.C.;

nuova confezione sacchetto da 5 kg, A.I.C. n. 102635036.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0072

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ringvac Bovis LFT 130».

Decreto n. 157 del 21 dicembre 1999

Medicinale veterinario RINGVAC BOVIS LFT 130 (vaccino anti-tricofitosi bovina) flacone liofilizzato 5 dosi + flacone da 10 ml solvente, A.I.C. n. 102378014.

Titolare A.I.C.: società Alfharma AG - Harbitzalleen - Oslo (Norvegia).

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo rappresentante per l'Italia: BIO 98 S.r.l., via M. D'Azeglio, 51 - Bologna.

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

1 flacone liofilizzato 10 dosi + 1 flacone solvente 20 ml, A.I.C. n. 102378027;

2 flaconi liofilizzato 5 dosi + 1 flacone solvente 20 ml, A.I.C. n. 102378039.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0086

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Seroquantel»

Decreto n. 160 del 21 dicembre 1999

Medicinale per uso veterinario SEROQUANTEL soluzione iniettabile per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: società Serovet S.p.a. di Roma.

Modifiche apportate: denominazione:

il prodotto è ora denominato «Bioquantel» soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Bio 98 S.r.l., con sede legale in Bologna - codice fiscale n. 01853641205.

Produttore: Animedica GmbH, Munster (Germania).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 ml, A.I.C. n. 102921018.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: praziquantel 56,80 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni da vermi piatti (cestodi) del cane e del gatto.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0077

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Mamyzin»

Decreto n. 163 del 21 dicembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario MAMYZIN sospensione iniettabile nelle confezioni: 10 flaconi da 5 g + solvente A.I.C. n. 101118014 e 5 flaconi da 5 g + solvente A.I.C. n. 101118026.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Firenze - codice fiscale n. 00421210485.

Modifica apportata: confezioni:

è autorizzata l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

10 flaconi da 50 g polvere + 10 flaconi da 30 ml solvente, A.I.C. n. 101118038.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0076

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gelliprim orale».

Decreto n. 166 del 21 dicembre 1999

Specialità medicinale per uso veterinario GELLIPRIM ORALE flaconi da 500 e 1000 ml e tanica da 5 e 10 litri - A.I.C. n. 102074.

Titolare A.I.C.: società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 01396760595.

Modifiche apportate: tempo di attesa: i tempi di attesa ora autorizzati sono:

carni:

bovini, ovini, conigli, suini ed equini: 10 giorni;

polli e tacchini: 5 giorni.

latte: 96 ore.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0078

BANCA D'ITALIA

Raccolta del risparmio dei soggetti non bancari

Con nota del 28 dicembre 1998 la Banca d'Italia ha fornito indicazioni operative in base alle quali le società cooperative finanziarie e altri soggetti non costituiti in forma societaria, tra cui le «casse peote», possono - entro il 31 dicembre 1999 - adeguare la propria operatività alle vigenti disposizioni in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.

Al riguardo, si fa presente che il termine di cui sopra è prorogato sino al 31 marzo 2000.

Il contenuto del presente messaggio verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

00A0239

PREFETTURA DI TRIESTE

Rettifica al decreto di ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio n. 1.13/2-709/99 di data 13 dicembre 1999, il decreto prefettizio di data 23 settembre 1949 n. 11419/9191, con il quale il cognome del signor Alberto Soave, nato a Trieste il 20 maggio 1913, è stato restituito nella forma originaria di «Svab» con l'omissione del segno diacritico (ˇ) sulla lettera «S» e con estensione alla moglie Bogomila Kosuta ed ai figli Corrado, Dusan e Anna, è stato rettificato in seguito all'istanza presentata in data 1° dicembre 1999, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del signor Erik Svab di Corrado, nato a Capodistria (Slo), il 2 dicembre 1970, il cui cognome viene indicato in «Švab» anziché in «Svab».

Il sindaco del comune di Muggia è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

00A0238

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze 21 dicembre 1999, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni e caratteristiche tecniche per la stampa». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1999).

Nel decreto ministeriale 21 dicembre 1999 citato in epigrafe, pubblicato nel sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, il modello della dichiarazione IVA periodica allegato al decreto medesimo, riportato dalla pag. 152 alla pag. 154 del suddetto supplemento ordinario, deve intendersi sostituito dai modelli nella sequenza qui di seguito indicata:

MINISTERO DELLE FINANZE

IVA/P2

IVA Dichiarazione Periodica

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME e NOME

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

PERIODO : ANNO MESE TRIMESTRE

RISERVATO ALLE SOCIETA' ED ENTI CHE PARTECIPANO ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA DI GRUPPO (Art. 73)

Dichiarazione del gruppo [1] Dichiarazione società aderente al gruppo [2]

Indicare gli importi arrotondati alle migliaia di lire (senza i tre zeri finali) ovvero barrare la casella se espressi in unità di EURO [1]

Se nel periodo sono comprese variazioni di imponibile relative a periodi precedenti, barrare la casella. [2]

Dichiarazione integrativa [3]

VP1	Operazioni attive (al netto dell'IVA)		di cui cessioni intracomunitarie	
VP2	Operazioni passive (al netto dell'IVA)		di cui acquisti intracomunitari	

Importazioni di oro e argento senza pagamento dell'IVA in dogana:

VP3	Imponibile		Imposta	

		1 DEBITI	2 CREDITI
VP5	IVA esigibile per il periodo		
VP6	IVA che si detrae per il periodo		
VP7	IVA a debito o a credito per il periodo		
VP8	Variazioni d'imposta, comprensive degli eventuali interessi, relative a periodi precedenti		
VP9	IVA non versata, comprensiva degli interessi, risultante da dichiarazioni periodiche precedenti		
VP10	Debito (non superiore a lire 50 mila) o credito riportato dal periodo precedente		
VP11	Credito IVA compensabile portato in detrazione nella liquidazione periodica		
VP12	IVA dovuta o a credito per il periodo		
VP13	Crediti speciali d'imposta detratti		
VP14	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali		
VP15	Acconto versato		
VP16	Importo da versare *(o da trasferire)* (VP12 col. 1 – VP13 + VP14 – VP15)		

VP17 **VERSAMENTO** Importo versato Se effettuato in EURO barrare la casella

ESTREMI DEL VERSAMENTO giorno mese anno Codice azienda CAB

VP18 Versamento non effettuato a seguito di agevolazioni per eventi eccezionali [1] Subfornitori che si sono avvalsi delle agevolazioni di cui all'art. 74, comma 5 [2] Contribuenti con liquidazioni trimestrali (art. 74, comma 4) [3]

VP19 **Riservato ai soggetti legittimati a richiedere il rimborso infrannuale del credito IVA (art. 30, comma 3, lettere a) e b))**

Aliquota media lett. a) [1] Operazioni non imponibili lett. b) [2]

Credito chiesto a rimborso [3] Se richiesto in EURO barrare la casella [4]

Credito da utilizzare in compensazione con mod. F24 [5]

DICHIARANTE

FIRMA ______________________ 1 - Codice carica 2 - Codice fiscale

Spazio riservato all'Ufficio DATA DI PRESENTAZIONE giorno mese anno

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME e NOME

CODICE FISCALE

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

RISERVATA ALL'INTERMEDIARIO PER IL RILASCIO DELLA RICEVUTA E L'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO A TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione

N. iscrizione all'albo del C.A.F.

Ricevuta di presentazione della dichiarazione Data giorno mese anno Protocollo

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

IVA/P2

MINISTERO DELLE FINANZE

IVA Dichiarazione Periodica

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME e NOME X: 15 Y: 3,3

CODICE FISCALE X: 15 Y: 6

PARTITA IVA X: 52 Y: 6

PERIODO : ANNO X: 21 Y: 9 — MESE X: 31 Y: 9 — TRIMESTRE X: 37 Y: 9

RISERVATO ALLE SOCIETA' ED ENTI CHE PARTECIPANO ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA DI GRUPPO (Art. 73)

Dichiarazione del gruppo [1] X: 56 Y: 9 — Dichiarazione società aderente al gruppo [2] X: 72 Y: 9

Indicare gli importi arrotondati alle migliaia di lire (senza i tre zeri finali) ovvero barrare la casella se espressi in unità di EURO [1] X: 33 Y: 11

Se nel periodo sono comprese variazioni di imponibile relative a periodi precedenti, barrare la casella. [2] X: 60 Y: 11

Dichiarazione integrativa [3] X: 72 Y: 11

VP1	Operazioni attive (al netto dell'IVA)	X: 13 Y: 13	di cui cessioni intracomunitarie	X: 48 Y: 13
VP2	Operazioni passive (al netto dell'IVA)	X: 13 Y: 15	di cui acquisti intracomunitari	X: 48 Y: 15
	Importazioni di oro e argento senza pagamento dell'IVA in dogana:			
VP3	Imponibile	X: 13 Y: 19	Imposta	X: 48 Y: 19

		1 DEBITI	2 CREDITI
VP5	IVA esigibile per il periodo	X: 21 Y: 22	
VP6	IVA che si detrae per il periodo		X: 48 Y: 24
VP7	IVA a debito o a credito per il periodo	X: 21 Y: 26	X: 48 Y: 26
VP8	Variazioni d'imposta, comprensive degli eventuali interessi, relative a periodi precedenti	X: 21 Y: 28	X: 48 Y: 28
VP9	IVA non versata, comprensiva degli interessi, risultante da dichiarazioni periodiche precedenti	X: 21 Y: 30	
VP10	Debito (non superiore a lire 50 mila) o credito riportato dal periodo precedente	X: 21 Y: 32	X: 48 Y: 32
VP11	Credito IVA compensabile portato in detrazione nella liquidazione periodica		X: 48 Y: 34
VP12	IVA dovuta o a credito per il periodo	X: 21 Y: 36	X: 48 Y: 36
VP13	Crediti speciali d'imposta detratti		X: 48 Y: 38
VP14	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	X: 21 Y: 40	
VP15	Acconto versato		X: 48 Y: 42
VP16	Importo da versare *(o da trasferire)* (VP12 col. 1 – VP13 + VP14 – VP15)		X: 48 Y: 42

VP17 **VERSAMENTO** Importo versato X: 32 Y: 46 — Se effettuato in EURO barrare la casella X: 72 Y: 46

ESTREMI DEL VERSAMENTO giorno X: 20 Y: 48 — mese X: 28 Y: 48 — anno X: 36 Y: 48 — Codice azienda X: 50 Y: 48 — CAB X: 64 Y: 48

VP18 Versamento non effettuato a seguito di agevolazioni per eventi eccezionali [1] X: 23 Y: 50 — Subfornitori che si sono avvalsi delle agevolazioni di cui all'art. 74, comma 5 [2] X: 51 Y: 50 — Contribuenti con liquidazioni trimestrali (art. 74, comma 4) [3] X: 72 Y: 50

VP19 **Riservato ai soggetti legittimati a richiedere il rimborso infrannuale del credito IVA [art. 30, comma 3, lettere a) e b)]**

Aliquota media lett. a) [1] X: 20 Y: 53 — Operazioni non imponibili lett. b) [2] X: 72 Y: 53

Credito chiesto a rimborso [3] X: 20 Y: 55 — Se richiesto in EURO barrare la casella [4] X: 72 Y: 55

Credito da utilizzare in compensazione con mod. F24 [5] X: 48 Y: 57

DICHIARANTE

FIRMA ____________________ 1 - Codice carica X: 32 Y: 60 — 2 - Codice fiscale X: 42 Y: 60

Spazio riservato all'Ufficio DATA DI PRESENTAZIONE giorno X: 50 Y: 63 — mese X: 58 Y: 63 — anno X: 66 Y: 63

99A0252

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle finanze 20 dicembre 1999, recante: «Approvazione, con le relative istruzioni, della dichiarazione modello 770/2000 da presentare nell'anno 2000». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1999).

Nel decreto ministeriale 20 dicembre 1999 citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, i quadri dei modelli allegati al decreto medesimo, riportati dalla pag. 108 alla pag. 128 del suddetto supplemento ordinario, devono intendersi sostituiti dai quadri nella seguente sequenza alfabetica:

144

770 2000
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SM

Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero conformi alle direttive comunitarie realizzati da persone fisiche e soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, non esercenti attività commerciali, nonché da enti non commerciali e da soggetti esenti o esclusi dall'Irpeg

Mod. N.

SM1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

PROSPETTO DELLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E DELLE RITENUTE OPERATE

	Denominazione del fondo 1	Somme soggette a ritenuta 2	Aliquota 3	Ritenute operate 4
SM2			, %	
SM3			, %	
SM4			, %	
SM5			, %	
SM6			, %	
SM7			, %	
SM8			, %	
SM9			, %	
SM10			, %	
SM11			, %	
SM12			, %	
SM13			, %	
SM14			, %	
SM15			, %	
SM16			, %	
SM17			, %	
SM18			, %	
SM19			, %	
SM20			, %	
SM21			, %	
SM22			, %	
SM23			, %	
SM24			, %	
SM25			, %	

SM1

144

70 2000
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SP

Titoli atipici

Mod. N.

SP1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni) 1

PROSPETTO A
Proventi diversi dalle differenze di prezzo o di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SP2	1	2	3 , %	4
SP3			, %	
SP4			, %	
SP5			, %	
SP6			, %	

PROSPETTO B
Differenze di prezzo o di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o dei certificati

	Causale	Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione	Prezzo della precedente operazione	Aliquota	Ritenute operate
SP7	1	2	3	4 , %	5
SP8				, %	
SP9				, %	
SP10				, %	
SP11				, %	

PROSPETTO C
Differenza del valore complessivo dei titoli o certificati a emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata assoggettabile al prelievo d'acconto del 9 per cento o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo

SP12	Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 1999	1	
SP13	Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 1999		
SP14	Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 1999 (SP12 – SP13)		1
SP15	Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 1998		
SP16	Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 1998		
SP17	Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui ai righi SP15 e SP16 rimborsati nel corso del 1999		
SP18	Somma algebrica di cui ai precedenti righi SP15, SP16 e SP17 (SP15 + SP16 - SP17)		
SP19	Differenza tra il valore complessivo di cui al rigo SP14 e la somma algebrica di cui al rigo SP18 (da indicare con il segno – se la differenza è negativa)		
SP20	Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 1998 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1999		
SP21	Ammontare assoggettabile (SP19 – SP20) al prelievo di acconto del 9 per cento da versare entro il 31 marzo 2000		
SP22	Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 2000 (SP19 + SP20 se SP19 è negativo ovvero SP20 – SP19 se SP19 è positivo)		

Relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 30/9/1983, n. 512

		Numero	Valore
SP23	Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1998 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data	1	2
SP24	Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1999 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data		

SOCIETÀ DI REVISIONE CHE HA REDATTO LA RELAZIONE

SP25

Codice fiscale	Denominazione		
1	2		
Comune del domicilio fiscale	**Provincia (sigla)**	**Via e numero civico**	
3	4	5	

SP1

144

70 2000
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SQ

Dati relativi ai versamenti dell'imposta sostitutiva applicata nel 1999 sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari soggetti alla disciplinare del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, nonché sui dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. 29/9/73, n. 600

Mod. N.

SQ1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

DATI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI

SQ2 Codice ABI 1 — Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2 — Codice fiscale 3 — Denominazione 4 — Stato estero 5 — Comune, via e numero civico 6 — Telefono - prefisso 7 — numero 8

PROSPETTO DEI VERSAMENTI

	Periodo di riferimento mese anno (1)	Totale importo versato (2)	Interessi versati (3)	Versam. in Euro (4)	Codice tributo o capitolo (5)	Articolo (6)	T/F (7)	Data di versamento giorno mese anno (8)
SQ3								
SQ4								
SQ5								
SQ6								
SQ7								
SQ8								
SQ9								
SQ10								
SQ11								
SQ12								
SQ13								
SQ14								
SQ15								
SQ16								
SQ17								
SQ18								
SQ19								
SQ20								
SQ21								
SQ22								
SQ23								
SQ24								
SQ25								
SQ26								
SQ27								
SQ28								
SQ29								
SQ30								
SQ31								
SQ32								
SQ33								
SQ34								
SQ35								
SQ36								
SQ37								
SQ38								
SQ39								
SQ40								
SQ41								
SQ42								
SQ43								

SQ1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 155

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE TERRITORIALE

SQ44

Codice fiscale 1	Denominazione 2		
Comune del domicilio fiscale 3	Provincia (sigla) 4	Via e numero civico 5	

RIEPILOGO DEL CONTO UNICO

		Accrediti per operazioni del mese	Accrediti per imposta sostitutiva su dividendi	Imposta sostitutiva a riporto dal mese precedente	Versamenti in eccesso effettuati	Totale addebiti per operazioni del mese
		Risultato del mese Saldo positivo (1+2-3-4-5)	Risultato del mese Saldo negativo (1+2-3-4-5)	Imposta sostitutiva relativa ad operazioni di mesi precedenti: Imposta art. 7, c. 5, con magg. 1,5%	Imposta sostitutiva relativa ad operazioni di mesi precedenti: Altre imposte sostitutive	Totale somme versate nel mese successivo
SQ45	GEN	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ46	FEB	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ47	MAR	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ48	APR	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ49	MAG	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ50	GIU	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ51	LUG	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ52	AGO	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ53	SET	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ54	OTT	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ55	NOV	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ56	DIC	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10

SQ57 SALDO NEGATIVO DI CUI SI È CHIESTO IL RIMBORSO 1 barrare la casella se il rimborso è stato chiesto in Euro 2

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SQ2

144

770 2000 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SS

DATI RIASSUNTIVI

DATI RIASSUNTIVI

QUADRO SA — SS1

1 Numero dipendenti	2 Numero assimilati	3 Redditi per i quali è possibile fruire di detrazioni di lavoro dipendente	4 Redditi per i quali non è possibile fruire di detrazioni di lavoro dipendente	5 Totale detrazioni
6 Ritenute	7 Ritenute sospese	8 Eccedenza delle ritenute da rimborsare	9 Addizionale regionale	10 Addizionale regionale sospesa
11 Addizionale regionale da trattenere	12 Eccedenza addizionale regionale da rimborsare	13 Addizionale comunale	14 Addizionale comunale sospesa	15 Addizionale comunale da trattenere
16 Importo contributo straordinario per l'Europa restituito	17 Importo contributo straordinario per l'Europa da restituire	18 Irpef da trattenere	19 Irpef da versare a cura del dipendente	20 Ritenute operate da altri soggetti
21 Ritenute sospese da altri soggetti	22 Addizionale regionale trattenuta da altri soggetti	23 Addizionale regionale sospesa da altri soggetti	24 Compensi arretrati per i quali è possibile fruire di detrazioni	25 Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire di detrazioni
26 Detrazioni arretrati anni precedenti	27 Ritenute operate arretrati anni precedenti	28 Ritenute sospese arretrati anni precedenti	29 Numero righi contenenti dati previdenziali ed assistenziali INPS	30 Totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali ed assistenziali INPS
31 Numero righi contenenti dati previdenziali ed assistenziali INPDAI	32 Totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali ed assistenziali INPDAI	33 Numero righi contenenti dati previdenziali ed assistenziali INPDAP	34 Numero righi contenenti dati assicurativi INAIL	

QUADRO SB — SS2

1 Numero percipienti	2 T.F.R. corrisposto nel 1999	3 Altre indennità corrisposte nel 1999	4 Contributi obbligatori a carico lav. dipendenti	5 T.F.R. erogato dal 1974 al 1998
6 Altre indennità erogate dal 1974 al 1998	7 Imponibile dell'anno	8 Totale reddito imponibile	9 Ritenute operate	10 Ritenute sospese

QUADRO SC — SS3

1 Numero percipienti	2 Ammontare lordo del compenso corrisposto	3 Somme non soggette a ritenuta	4 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	5 Imponibile
6 Ritenute operate	7 Ritenute sospese			

QUADRO SD — SS4

1 Numero assistiti dal datore di lavoro	2 Numero assistiti dai C.A.F.	3 Rimborso saldo IRPEF '98	4 Imposta saldo IRPEF '98	5 Interessi per incapienza saldo IRPEF '98
6 Interessi per rateizzazione saldo IRPEF '98	7 Imposta 1° acconto IRPEF '99	8 Interessi per incapienza 1° acconto IRPEF '99	9 Interessi per rateizzazione 1° acconto IRPEF '99	10 Rimborso a seguito di rettifica o integrazione 1° acconto IRPEF '99
11 Rimborso addizionale regionale '98	12 Importo trattenuto addizionale regionale '98	13 Interessi per incapienza addizionale regionale '98	14 Interessi per rateizzazione addizionale regionale '98	15 Acconto tassazione separata
16 Interessi per incapienza acconto tassazione separata	17 Interessi per rateizzazione acconto tassazione separata	18 Rimborso per rettifica o integrazione acconto tassazione separata	19 Imposta 2° acconto IRPEF '99	20 Interessi per incapienza 2° acconto IRPEF '99
21 Rimborso a seguito di rettifica 2° acconto IRPEF '99	22 Compensi per assistenza fiscale 1999	23 Maggiorazione compensi per assistenza fiscale 1998		

QUADRO SE — SS5

1 Numero percipienti	2 Ammontare lordo corrisposto	3 Spese anticipate	4 Quota provvigioni	5 Imponibile
6 Ritenute operate	7 Ritenute sospese			

SS1

Codice fiscale (*) 155

DATI RIASSUNTIVI

Quadro	Rigo	1	2	3	4	5
QUADRO SF	**SS6**	Numero percipienti	Ammontare lordo corrisposto	Somme corrisposte non soggette a ritenuta	Ritenute operate	
QUADRO SG – **Titolo d'acconto**	**SS7**	Numero percipienti	Somme corrisposte	Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate	Ritenute operate	Netto corrisposto
Titolo d'imposta	**SS7**	6 Ammontare complessivo	7 Ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate	8 Ritenute operate		
QUADRO SH	**SS8**	Somme soggette a ritenuta (Prosp. A)	Ritenute operate (Prosp. A)	Somme soggette a ritenuta (Prosp. B)	Ritenute operate (Prosp. B)	Proventi soggetti a ritenuta (Prosp. C)
		6 Ritenute operate (Prosp. C)	7 Somme soggette a ritenuta (Prosp. D)	8 Ritenute operate (Prosp. D)	9 Somme soggette a ritenuta (Prosp. E)	10 Ritenute operate (Prosp. E)
		11 Ammontare proventi imponibili (Prosp. F)	12 Ritenute operate (Prosp. F)	13 Ammontare proventi imponibili (Prosp. G)	14 Prelievo operato (Prosp. G)	
QUADRO SI	**SS9**	Utili deliberati fino al 30/6/98 pagati nel 1999	Ritenute effettuate sugli utili deliberati fino al 30/6/98 pagati nel 1999	Maggiori ritenute d'imposta su utili corrisposti nel 99 deliberati fino al 30/6/98	Recuperi su maggiori ritenute d'imposta su utili corrisposti nel 99 deliberati fino al 30/6/98	Utili deliberati dal 1/7/98 pagati nel 1999
		6 Ritenute effettuate sugli utili deliberati dal 1/7/98 pagati nel 1999				
QUADRO SK	**SS10**	Numero percipienti	Totale dividendo complessivo	Totale ritenute	Totale imposta sostitutiva	
QUADRO SL	**SS11**	Numero percipienti	Somme soggette a ritenuta	Ritenute operate		
QUADRO SM	**SS12**	Somme soggette a ritenuta	Ritenute operate			
QUADRO SO	**SS13**	Numero soggetti				
QUADRO SP	**SS14**	Somme soggette a ritenuta (Prosp. A)	Ritenute operate (Prosp. A)	Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione (Prosp. B)	Prezzo delle precedenti operazioni (Prosp. B)	Ritenute operate (Prosp. B)
QUADRO SR	**SS15**	Numero percipienti	Indennità di esproprio e risarcimento del danno	Ritenute operate su indennità di esproprio e risarcimento danno	Altre indennità e interessi	Ritenute operate su altre indennità e interessi

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SS2

144

70 2000 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO ST

Ritenute alla fonte operate, versamenti ed altri dati relativi al sostituto d'imposta

Mod. N.

ST1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

	Periodo di riferimento (mese / anno)	Ritenute	Ritenute non versate per versamenti in eccesso	Ritenute non versate per restituzioni effettuate dal sostituto	Ritenute non versate per crediti di imposta	Totale importo versato
	1	2	3	4	5	6

	Interessi versati	Note	Versamento in Euro	Codice tributo o capitolo	Articolo	Codice regione	T/F	Data di versamento (giorno / mese / anno)
	7	8	9	10	11	12	13	14

Rigo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ST2														
ST3														
ST4														
ST5														
ST6														
ST7														
ST8														
ST9														
ST10														
ST11														
ST12														
ST13														

ST1

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 155

Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

ST14 1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12 13 14

ST15 1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12 13 14

ST16 1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12 13 14

Versamenti dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461

	Periodo di riferimento (mese anno)	Ammontare plusvalenze e altri proventi	Imposta sostitutiva applicata	Imposta non versata per versamenti in eccesso	Imposta non versata per restituzioni effettuate dall'intermediario	Imposta non versata per crediti di imposta
ST17	1	2	3	4	5	6

	Totale importo versato	Interessi versati	Note	Versamento in Euro	Codice tributo o capitolo	Articolo	T/F	Data di versamento (giorno mese anno)
ST17	7	8	9	10	11	12	13	14

ST18 1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12 13 14

ST19 1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12 13 14

ST20 1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12 13 14

ST21 1 2 3 4 5 6 / 7 8 9 10 11 12 13 14

Conguaglio effettuato dai datori di lavoro

		Importo
ST22	Eccedenza di ritenute di fine anno 1998 compensate nel 1999	1
ST23	Importo restituito dal sostituto senza utilizzare il monte ritenute di lavoro dipendente	

Prospetto dei crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute

ST24

Credito ex D.L. 357/94	Credito ex L. 85/95	Credito ex L. 662/96	Credito ex L. 30/97	Credito ex L. 266/97
1	2	3	4	5
Credito ex D.L. 324/97	Credito ex L. 449/97	Credito ex L. 30/98	Altri crediti di imposta	
6	7	8	9	

Riepilogo delle compensazioni

ST25	Totale riporto eccedenze 1998	1
ST26	Riporto eccedenze 1998 utilizzato in F24	
ST27	Versamenti 1999 in eccesso risultanti nella presente dichiarazione	
ST28	Restituzioni effettuate dal sostituto nel 1999 risultanti nella presente dichiarazione	
ST29	Crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute nella presente dichiarazione	

ST30 Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nella dichiarazione ex art. 2, c. 6, D.P.R. 322/98, utilizzati nella presente dichiarazione

Indicare il periodo di imposta se non coincidente con l'anno solare (giorno mese anno)

dal 1 al 2 — 3
dal 4 al 5 — 6

ST31 Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nella presente dichiarazione, utilizzati nella dichiarazione ex art. 2, c. 6, D.P.R. 322/98

Indicare il periodo di imposta se non coincidente con l'anno solare (giorno mese anno)

dal 1 al 2 — 3
dal 4 al 5 — 6

ST32	Ammontare utilizzato nella presente dichiarazione	1
ST33	Credito da utilizzare in compensazione	
ST34	Importo di cui si chiede il rimborso	

Regioni a statuto speciale

ST35 VA 1 SA 2 SI 3

Ritenute a titolo di acconto certificate

ST36 Importo delle ritenute a titolo di acconto effettuate relativamente al 1999 che sono state certificate 1

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

ST2

144

770 2000
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SU

Importi trattenuti e versamenti per assistenza fiscale prestata nel 1999

Mod. N.

SU1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

Imposte trattenute e relativi versamenti

Rigo	1 Periodo di riferimento (mese / anno)	2 Imposta trattenuta	3 Interessi trattenuti	4 Importo non versato per versamenti in eccesso	5 Importo non versato per restituzioni effettuate dal sostituto	6 Importo non versato per crediti di imposta	7 Importo versato	8 Interessi versati a carico del datore di lavoro	9 Interessi versati a carico del dipendente	10 Note	11 Versam. in Euro	12 Codice tributo	13 Codice regione	14 Data di versamento (giorno / mese / anno)
SU2	1999													
SU3	1999													
SU4	1999													
SU5	1999													
SU6	1999													
SU7	1999													
SU8	1999													
SU9	1999													
SU10	1999													
SU11	1999													
SU12	1999													
SU13	1999													

SU1

144

70 2000 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SW
Comunicazione degli amministratori dei condomini

Mod. N.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

SW1
Codice fiscale 1
Denominazione 2
Comune del domicilio fiscale 3
Provincia (sigla) 4
Via e numero civico 5

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

SW2
Codice fiscale 1
Cognome ovvero Denominazione 2
Nome (solo per le persone fisiche) 3
Sesso (M o F) 4
Data di nascita 5 giorno mese anno 1
Comune (o Stato estero) di nascita 6
Prov. nasc. (sigla) 7
Comune del domicilio fiscale 8
Provincia (sigla) 9
Via e numero civico 10
N.R. 11
Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 12

SW3
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12

SW4
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12

SW5
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12

SW6
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12

SW1

144

70 2000 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SY

Prospetto relativo all'utilizzo dei crediti

PROSPETTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DEI CREDITI

SY1 Totale riporto eccedenze 1998 [1]				Crediti d'imposta utilizzati nel 1999 [2]		
	Riporto eccedenze 1998 utilizzato in F24	Incremento		Ente percettore del minor versamento	Residuo	
		Versamenti 1999 in eccesso	Restituzioni effettuate dal sostituto nel 1999		Riporto	Rimborso
	1	2	3	4	5	6
SY2 Erario						
SY3 Abruzzo						
SY4 Basilicata						
SY5 Bolzano						
SY6 Calabria						
SY7 Campania						
SY8 Emilia Romagna						
SY9 Friuli Venezia Giulia						
SY10 Lazio						
SY11 Liguria						
SY12 Lombardia						
SY13 Marche						
SY14 Molise						
SY15 Piemonte						
SY16 Puglia						
SY17 Sardegna						
SY18 Sicilia						
SY19 Toscana						
SY20 Trento						
SY21 Umbria						
SY22 Valle D'Aosta						
SY23 Veneto						
SY24 Sardegna R.S.S.						
SY25 Sicilia R.S.S.						
SY26 Valle D'Aosta R.S.S.						
SY27 Totali						

SY1

99A0251